



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 66

Del 22/09/2022

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2000 – 2021 ex art. 194 lertt. a) D.Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 26.914,72 derivanti da sentenze esecutive.

APPROVATA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **22** del mese di **settembre**, alle ore **19:55** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **21/09/2022** prot. N.**76703**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **urgente**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAISANO Damiano		X
ANDALORO Alessio	X		OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo	X		PELLEGRINO Alessia	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina		X	RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco		X
DODDO Giuseppe		X	RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo		X	SARAO' Santi Michele		X
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina		X
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	
MAGLIARDITI Maria		X	STAGNO Giuseppe		X

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 9

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU'**.

Assume la presidenza il Presidente **Avv. Alessandro OLIVA**.

E' presente l'Assessore: **MELLINA, NICOSIA e IMPELLIZZERI**

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

In continuazione di seduta.

Il **Presidente** introduce il 2° punto iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: **"Riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2000 - 2021 ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 26.914,72 derivanti da sentenze esecutive"**.

Viene data lettura integrale del dispositivo della proposta di delibera e dei pareri. Gli atti vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi interventi, il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2000 - 2021 ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 26.914,72 derivanti da sentenze esecutive"**;

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 13;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI unanimi espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2000 - 2021 ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 26.914,72 derivanti da sentenze esecutive"** che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI unanimi espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

La seduta viene chiusa alle ore 21:42.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali
4° Servizio - Gestione Contenzioso

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. **05** del **05.07.2022**

Oggetto: Riconoscimento Debiti fuori bilancio anno 2020 - 2021 ex art. 194 lett. a) D.lgs. n.267/2000 dell'importo di € 26.914,72 derivanti da sentenze esecutive.

Il proponente Assessore al Contenzioso Dott. Pasquale Impellizzeri

Premesso che con Deliberazione n. 24 del 7 Aprile 2022, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 – 2024 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011);

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che è pervenuta comunicazione indicante situazioni debitorie fuori bilancio relativamente all'esercizio finanziario 2020 - 2021 da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, giustificate da documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli agli atti d'ufficio, individuate dal n. 1 al n. 14, analiticamente riportate nel prospetto che segue ed allegate al presente provvedimento;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella relazione trasmessa dal responsabile del procedimento ed al presente atto allegata, per un importo complessivo di € 26.914,72 come distinto e specificato nel prospetto allegato e, conseguentemente, ritenuto necessario adottare le misure necessarie al loro ripiano;

Dato atto che si dovrà procedere alla liquidazione ed al pagamento dei debiti fuori bilancio riportati nel prospetto allegato dal n.1 al n.14, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per la complessiva somma di € 26.914,72.

Considerato altresì che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli E.E.L.L., dei principi di veridicità, trasparenza ed

- equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- che la Corte dei Conti- Sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- i principi generali dell'Ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al C.C. , il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia - sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23/02/2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è prioritariamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. controllo- Friuli Venezia Giulia- delibera n. 6/2005);

Ritenuto, per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenze esecutive, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia;

Acquisiti tutti i pareri richiesti;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 07/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. n.118/2011)

PROPONE che il Consiglio Comunale deliberi

1.di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di **€ 26.914,72** così come descritti nella allegata relazione del responsabile del servizio ed individuati con i numeri da 1 a 14 nel prospetto allegato;

2.di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa; dare atto che le somme da corrispondere ai creditori per gli importi così come meglio dettagliati nel prospetto allegato, relativamente ai debiti cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (*dal Num. 1 al Num. 14*), sono disponibili contabilmente in parte nel bilancio 2021 e sono state impegnate in parte, per complessivi € 8.602,78 al capitolo 520 esercizio 2021 ed in parte al cap. 530 esercizio 2021 e che, per la residua somma pari ad € 18.311,94 sono da impegnare al capitolo 520/5 esercizio 2022 "Spese per liti ed arbitraggi scaturenti da azioni legali" cod. 01.02-1.03.02.99.2 e, con il presente provvedimento viene autorizzata l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;

Comune di Milazzo protocollo interno n. 0075460 del 16-09-2022
3.di dare atto che sono stati rispettati dall'Ufficio finanziario il pareggio di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ;

4.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;

5.di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Il funzionario dir.vo amm.vo

Dott. Di Bella Rosaria



Descrizione del Debito Art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000. Sentenza n. ed anno e pignoramento	Importo riferito a spese correnti
1.GEOS srl c/ Comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 502/2020 notificato in data 11/01/2021– Beneficiario società ricorrente -	€ 875,06 Somme impegnate con determina dirigenziale n. 2182-287 (settore) del 20/09/2021- Impegno n. 812 del 22/09/2021
2. Mezzasalma Giuseppa c/ Comune di Milazzo - Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. sez. lavoro n. 324/2021 del 01/04/2021 r.g.n.1167/2017 –Beneficiaria ricorrente	€ 4.328,48 Somme da impegnate sul capitolo 520/5 anno 2022
3.Eco Impresa c/ Comune di Milazzo – Sentenza del TAR CT n.2045/2021 per l'esecuzione del giudicato n.1014/2020 del 15/05/2020 emessa su ricorso n. 633/2021 - Beneficiario procuratore antistatario avv. Nazzareno Pergolizzi	€ 2.196,85 Somma da impegnare sul capitolo n.520/5 anno 2022
4. Anna Maria Corso c/ Comune di Milazzo – Sent. del Tribunale di Barcellona P.G. sez. lavoro n. 586/2020 resa nel giudizio r.g. 1445/2019 Beneficiaria ricorrente	€ 517,99 Somma da impegnare sul capitolo n.520/5 anno 2022
5. Ing. Gentile Antonino c/ Comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo c/il GDP di Barcellona P.G.n.425/2020 r.g. n. 886/2020 del 2020 divenuto esecutivo il 09/03/2021 Beneficiario ricorrente	€ 795,03 Somma impegnata con determina dirigenziale n.2263 – 310 (settore) del 28/09/2021- Impegno n. 827 del 29/9/2021

Descrizione del Debito Art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000. Sentenza n. ed anno e pignoramento	Importo riferito a spese correnti
6. Ing. Maiorana Luca Vincenzo c/ Comune di Milazzo- D. ingiuntivo del GDP di Barcellona P.G. n. 4448/2020 r.g. 887/2020 divenuto esecutivo in data 11/01/2021 –Beneficiario ricorrente	€ 605,34 Somme impegnate con determina dirigenziale n. 309 del 28/09/2021 – Impegno n. 826 del 29/09/2021
7. D.G.A. Sas di Genovese Domenica & C. c/ Comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo n. 425/2020 del GDP di Barcellona n. r.g. 886/2020 esecutivo in data 09/03/2021- Beneficiaria società ricorrente	€ 1.459,12 Somma da impegnare sul capitolo n.520/5 anno 2022
8. – Nania Antonino c/ Comune di Milazzo. Ordinanza n. 300/2020 del Tribunale di Barcellona P.G. del 20/07/2020 emessa su ricorso r.g. n.300/2020 e notificata in forma esecutiva in data 27/10/2020. Beneficiario ricorrente	€ 3.545,66 Impegnati € 3.109,11 con determina dirigenziale n.1657-215 (settore) del 08/07/2021- Impegno n. 643 del 09/07/2021 cap 530 La residua somma di € 436,55 è da impegnare al cap. 520/5 anno 2022
9. Maimone Salvatore e Maimone Natale c/ Comune di Milazzo. Sentenza TAR Ct n.1695/2020 del 10/07/2020 resa su ricorso n.102/2020 r.g. , notificata in forma esecutiva il 24/03/2021- Pagamento spese di lite. Beneficiari ricorrenti	€ 3.218,24 Somma impegnata con determina dirigenziale n.1322 – 179 (settore) del 31/05/2021 cap. 530 Impegno n.499 del 1/6/2021 (per Maimone Salvatore) Impegno n. 500 del 01/06/2021 (per Maimone Natale)
10. Puca costruzioni srl c/ Comune di Milazzo. Sentenza TAR Ct n.3218/2021 del 29/10/2021 resa su ricorso n.1042/2021 r.g. , notificata il 23/05/2022- Beneficiaria società ricorrente	€ 1.459,12 Somma da impegnare sul cap. 520/5 esercizio 2022
11.Grande Pino srl c/ Comune di Milazzo. Sentenza della Commissione tributaria provinciale del 20/05/019 n. 592/2020 su ricorso r.g. 3831/2017 per Tari 2016, notificata in forma esecutiva il 26/04/2021- Beneficiaria società ricorrente	€ 2.077,00 Somma da impegnare sul cap. 520/5 esercizio 2022
12.Grande Pino srl c/ Comune di Milazzo. Sentenza della Commissione tributaria provinciale del 24/06/2021 n. 2590/2021 su ricorso r.g. 66/2020 per Tari 2018- Beneficiaria società ricorrente	€ 2.918,24 Somma da impegnare sul cap. 520/5 esercizio 2022

Comune di Milazzo protocollo in interno n. 0075460 del 16-09-2022 13. Grande Pino srl c/ Comune di Milazzo. Sentenza della Commissione tributaria provinciale del 01/02/018 n.993/8/2018 su ricorso r.g. 318/2018 per Tari 2015, notificata in forma esecutiva il 21/11/2018 -Beneficiaria società ricorrente	2.189,03 Somma da impegnare sul cap. 520/5 esercizio 2022
14. Grande Pino srl c/ Comune di Milazzo Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 3538/2021 su ricorso r.g. n. 435/2021 per Tari 2019 notificata in data 07/01/2022 Beneficiaria società ricorrente	€ 729,56 Somma da impegnare sul cap. 520/5 esercizio 2022
TOTALE	€ 26.914,72 di cui quanto ad € 8.602,78 già impegnati con determine varie ai cap. 520 e 530 esercizio 2021 e quanto ad € 18.311,94 sono da impegnare al cap. 520/5 esercizio 2022



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

- 1) Soc. GEOS srl c/ Comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 502/2020 del 23/12/2020 notificato il 11/01/2021 r.g.n.r. 1851/2020. Decreto di esecutorietà n. 2172/2021 - Notificato in forma esecutiva in data 08/07/2021 prot. n. 59784**

Il decreto ingiuntivo non è stato opposto perché le somme ingiunte erano dovute e sono state pagate successivamente alla notifica del D.I.

In particolare la sorte capitale è stata pagata con Determina dirigenziale n. 108 del 29/03/2021. Il riconoscimento del debito è riferito solo alle somme dovute a titolo di interessi e spese della procedura di ingiunzione, come da nota del legale del 22/03/2021 prot. n. 24022. L'importo di € 875,06 è così determinato:

-€	500,00	per compensi
-€.	75,00:	spese generali al 15%
-€.	23,00:	cpa al 4%
-€.	131,56	iva al 22%
-€	145,50	per spese esenti ex art. 15 DPR 633/72

TOTALE : € 875,06

La superiore somma è stata impegnata con D.D. n.2182 del 20/09/2021

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021/2022 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

2. Mezzasalma Giuseppa c/ Comune di Milazzo -Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. sez. lavoro n.324/2021 del 01/04/2021 emessa su ricorso n. 1167/2017 notificata in forma esecutiva il 14/02/2022- Beneficiaria ricorrente

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso presso il Tribunale del Lavoro.

La sentenza n. 324/2021 resa nel giudizio r.g.l. n. 1167/2017, è stata notificata in forma esecutiva il 14/02/2022 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 4.328,48 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- €. 2.789,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 418,35: spese generali al 15%
- €. 128,29: cpa al 4%
- € 733,84: Iva al 22%
- € 259,00: spese esenti
- €. 4.328,48: totale compenso + spese generali + cpa + iva+ spese esenti

TOTALE : €. 4.328,48 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti , così come liquidato in sentenza Trib. Barcellona n. 324/2021 r.g. 1167/2017.

La superiore somma è da impegnare sul capitolo 520/5

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. D. Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021/2022 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

3- ECO Impresa s.r.l. c/ Comune di Milazzo- Sentenza del TAR CT n. 2045/2021 del 24/06/2021 resa su ricorso r.g. n. 633/2021- La sentenza condanna l'Ente al pagamento delle spese per € 1.300,00 oltre accessori e contributo unificato quantificati come segue:

Trattasi di sentenza del TAR Ct scaturente da ricorso per l'esecuzione del giudicato sentenza TAR Ct n. 1014/2020 del 15/05/2020.

La sentenza n. 2045/2021 resa nel giudizio r.g. n. 633/2021, è stata notificata in data 16/02/2022.

Il Tar ha condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.300,00 oltre accessori di legge, con distrazione delle somme al legale anticipatorio , quantificati come segue:

- €. 1.300,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 195,00: spese generali al 15%
- €. 59,80: cpa al 4%
- € 342,05 Iva al 22%
- € 1.459,12 totale compenso spese generali cpa e IVA
- € 300,00 rimborso contributo unificato

TOTALE € 2.196,85

La superiore somma va distratta in favore del procuratore anticipatorio avv. Nazareno Pergolizzi da impegnare al cap. 520/5

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

4- Anna Maria Corso c/ Comune di Milazzo- Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.586/2020 resa nel giudizio r.g. 1445/2019- Il Tribunale di Barcellona ha condannato l'Ente al pagamento in favore della ricorrente alla restituzione della somma di € 470,40 quale sorte capitale e € 21,50 per spese, € 220,00 per compensi oltre accessori.

In data 10/02/2022 viene notificato precetto per il pagamento delle somme liquidate in sentenza n.586/2020

DETTAGLIO importo come da sentenza n. 586/2020

Onorari	€ 220,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 33,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 10,12
Totale imponibile	€ 263,12
IVA 22% su Imponibile	€ 57,89
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 21,50
Totale documento	€ 342,51

Somme come da precetto notificato il 10/02/2022:

DETTAGLIO somme come da precetto

Onorari	€ 135,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 20,25
Cassa Avvocati (4%)	€ 6,21
Totale imponibile	€ 161,46
IVA 22% su Imponibile	€ 35,52
Totale documento	€ 196,98

TOTALE somma come da sentenza + precetto € 517,99 è da impegnare sul cap. 520/5 anno 2022

Il funzionario dir.vo amm.vo
Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

5. Ing. Gentile Antonino c/ Comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo n. 425/2020 del Giudice di pace di Barcellona P.G. n.r.g. 886/2020 notificato in data 11/12/2020 divenuto esecutivo in data 09/03/2021 prot. n. 19697- Beneficiario ing. Gentile Antonino

Somma ingiunta:

- € 408,75 sorte capitale**
- € 250,00 compenso liquidato nel decreto ingiuntivo n. 425/2020**
- € 37,50: spese generali al 15% su € 250,00**
- € 287,50: totale compensi e spese generali**
- € 11,50 cpa al 4%**
- € 299,00: totale compensi , spese generali e c.p.a.**
- € 65,78 iva al 22%**
- € 21.50 spese documentate**
- € 386,28 totale compenso + spese generali + cpa + iva**

TOTALE : € 795,03 - Totale sorte capitale + spese liquidate nel D.I. + spese documentate (408,75 + 364,78 +21,50)

La superiore somma è stata impegnata con D.D. n. 2263 del 28/09/2021

Il funzionario dir.vo amm.vo

Dot. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

6- Ing. Maiorana Luca Vincenzo c/ Comune di Milazzo- Giudice di pace di Barcellona P.G. Decreto ingiuntivo n. 4448/20 r.g. 887/2020 notificato in data 11/12/2020 divenuto esecutivo in data 21/01/2021 – Beneficiario ricorrente

Somma ingiunta :

€ 408,75: spese registrazione D.I.
€ 120,00 compensi
€ 18,00 spese generali al 15%
€ 138,00 totale compenso e spese generali
€ 5,52 cpa al 4%
€ 143,52 compenso , spese generali e cpa
€ 31,57 Iva al 22%
€ 175,09 totale compensi spese generali cpa Iva e spese esenti

€ 605,34: (€ 408,75+ 175,09+21,50) totale compenso + spese generali + cpa + iva+ spese esenti

la superiore somma è stata impegnata con D.D. n. 309 del 28/09/2021

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021/2022 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

7- D.G.A. S.a.s. di Genovese Domenica & C. c/Comune di Milazzo – Ordinanza del T.A.R Ct n. 579/2018 del 25/09/2018 emessa su ricorso r.g. n. 755/2018 notificata in forma esecutiva in data 15/06/2022

L'ordinanza del 25/09/2020 emessa su ricorso r.g. 755/2018 non è stata appellata

Si riporta la somma liquidata nell'ordinanza a titolo di spese di condanna per l'Ente per € 1.000,00 oltre accessori di legge quantificati come segue:

-€ 1.000,00: importo liquidato in ordinanza del 25/09/2018 r.g. 755/2018
-€. 150,00: spese generali al 15%
-€. 46,00: cpa al 4%
€. 263,12: iva al 22%
€ 1.459,12 Totale

TOTALE : € 1.459,12 importo somma liquidata con Ordinanza n. 579/2018 emessa su ricorso n. r.g. 755/2018

La superiore somma va impegnata sul capitolo 520/5 esercizio 2022

Il Funz. Direttivo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021/2022 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

8- Nania Antonino n.q. esercente patria potestà di N. S. c/Comune di Milazzo – Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. del 20/07/2020 emessa su ricorso r.g. n. 300/2020 notificata in forma esecutiva in data 27/10/2020

L'ordinanza del 20/07/2020 emessa su ricorso r.g. 300/2020 non è stata appellata

Si riporta la somma liquidata nell'ordinanza a titolo di spese per € 2.430,00 oltre accessori di legge quantificati come segue:

- € 2.430,00: compenso liquidato in ordinanza del 20/07/2020 r.g. 300/2020
- € 364,50: spese generali al 15%
- € 111,78: cpa al 4%
- € 639,38: iva al 22%
- € 3.545,66: totale somme liquidate con l'Ordinanza del Trib. Barcellona P.G. del 20/07/2020

TOTALE : € 3.545,66

Con D.D. n. 215 del 08/07/2021 al cap. 530 esercizio 2021 è stata impegnata la somma di € 3.109,11.

La differenza tra quanto impegnato e quanto liquidato in sentenza pari ad € 436,55 si dovrà impegnare al cap. 520/5 esercizio 2022

Il Funz. Direttivo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
Gestione Contenzioso

1

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

9- Maimone Salvatore e Maimone Natale c/Comune di Milazzo – Sentenza del TAR Catania n. 1695/2020 del 10/07/2020 R.G. n. ricorso 102/2020 – Notificata in forma esecutiva in data 24/03/2021

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese per € 2.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato corrisposto da parte ricorrente e quantificati come segue:

- € 2.000,00: compenso liquidato in sentenza n.2776/2021
- €. 300,00: spese generali al 15%
- €. 92,00: cpa al 4%
- €. 526,24: iva al 22%
- € 300,00 contributo unificato
- € 3.218,24: totale somme liquidate con la sentenza n. 2776/2021

TOTALE : € 3.218,24

La superiore somma è stata impegnata con D.D. n. 1322 del 31/05/2021 cap. 530

Il Funz. Direttivo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021/2022 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

10- Puca Costruzioni srl c/Comune di Milazzo – Sentenza del T.A.R Ct n. 3218/2021 del 29/10/2021 emessa su ricorso r.g. n. 1042/2021 notificata in data 23/05/2022

La sentenza TAR CT n. 3218/2021 emessa su ricorso r.g. 1042/2021 non è stata appellata

Si riporta la somma liquidata nella sentenza a titolo di spese di condanna per l'Ente per € 1.000,00 oltre accessori di legge quantificati come segue:

-€ 1.000,00: importo liquidato nella sentenza del 29/10/2021 r.g. 1042/2021
-€. 150,00: spese generali al 15%
-€. 46,00: cpa al 4%
€. 263,12: iva al 22%
€ 1.459,12 Totale

TOTALE : € 1.459,12 importo somma liquidata con sentenza n. 3218/2021 emessa su ricorso n. r.g. 1042/2021

La superiore somma va impegnata sul capitolo 520/5 esercizio 2022

Il Funz. Direttivo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

11- Grande Pino srl n.q. di legale rappresentante Fiorino Massimo sentenza della Commissione tributaria provinciale del 20/05/2019 n. 592/2020 su ricorso r.g. 3831/2017 avverso avviso di pagamento TARI anno 2016 n. 1936 – La sentenza è stata notificata con formula esecutiva il 26/04/2021. Beneficiaria società ricorrente

La sentenza della CTP ha annullato l'avviso di accertamento Tari 2016 e condannato l'Ente alla rifusione delle spese processuali complessivamente liquidate in € 2.077,00 di cui € 1.400,00 per compensi oltre accessori di legge

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 1.400,00 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- €. 1.400,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 210,00: spese generali al 15%
- €. 64,40: cpa al 4%
- € 368,37: Iva al 22%
- € 34,23 spese esenti
- €. 2.077,00: totale compenso + spese generali + cpa + iva + spese vive

TOTALE : €. 2.077,00 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti , così come liquidato in sentenza della Commissione tributaria n. 592/202 r.g. 3831/2017. Le superiori somme sono da impegnare al cap. 520/5 l. 2022



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

12- Grande Pino srl n.q. di legale rappresentante Fiorino Massimo sentenza della Commissione tributaria provinciale del 24/06/2021 n. 2590/2021 su ricorso r.g. 66/2020 avverso avviso di accertamento TARI anno 2018 n. 13026- Beneficiaria società ricorrente

La sentenza della CTP ha annullato l'avviso di accertamento Tari 2018 e condannato l'Ente alla rifusione delle spese di giudizio complessivamente liquidate in € 2.000 oltre accessori

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 2.000.00 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

-€. 2.000,00: compenso liquidato in sentenza

-€. 300,00: spese generali al 15%

-€. 92,00: cpa al 4%

-€ 526,24: Iva al 22%

-€. 2.918,24: totale compenso + spese generali + cpa + iva

TOTALE : €. 2.918,24 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti , così come liquidato in sentenza della commissione tributaria n. 2590/2021 r.g. 66/2020.

Le superiori somme sono da impegnare al cap. 520/5 ls. 2022



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2018 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

13- Grande Pino srl n.q. di legale rappresentante Fiorino Massimo sentenza della Commissione tributaria provinciale del 01/02/2018 n. 993/8/2018 su ricorso r.g. 318/2018 avverso avviso di pagamento TARI anno 2015 n. 2041 – La sentenza è stata notificata con formula esecutiva il 21/11/2018. Beneficiaria società ricorrente

La sentenza della CTP ha annullato l'avviso di accertamento Tari 2015 e condannato l'Ente alla rifusione delle spese processuali complessivamente liquidate in € 1.538,00 di cui € 1.418,00 per compensi ed € 120,00 per spese, oltre accessori di legge

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 1.418,00 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- €. 1.418,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 212,70: spese generali al 15%
- €. 65,23: cpa al 4%
- €. 373,10: Iva al 22%
- € 120,00 spese esenti
- €. 2.189,03: totale compenso + spese generali + cpa + iva

TOTALE : € 2.189,03 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti , così come liquidato in sentenza della Commissione tributaria n. 993/8/2021 r.g. 318/2018.

Le superiori somme sono da impegnare al cap. 520/5 *ls. 2022*



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

14- Grande Pino srl n.q. di legale rappresentante Fiorino Massimo sentenza della Commissione tributaria provinciale del 30/11/2021 n. 3538/2021 su ricorso r.g. 435/2021 avverso avviso di pagamento TARI anno 2019 n. 40392 – Beneficiaria società ricorrente

La sentenza della CTP ha annullato l'avviso di accertamento Tari 2019 e condannato l'Ente alla rifusione delle spese processuali complessivamente liquidate in € 729,56 di cui € 500,00 per compensi oltre accessori di legge

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 500,00 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- €. 500,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 75,00: spese generali al 15%
- €. 23,00: cpa al 4%
- € 131,56: Iva al 22%

- €. 729,56: totale compenso + spese generali + cpa + iva

TOTALE : €. 729,56 - Totale compenso + spese generali + cpa , così come liquidato in sentenza della Commissione tributaria n. 3538/2021 r.g. 435/2021.

Le superiori somme sono da impegnare al cap. 520/5 *ls 2022*

Prop 5 del 05/07/2022

imp. prov. 2022 n 503

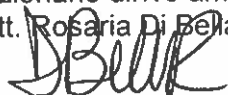
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li

04/07/2022

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Rosaria Di Bella



IL DIRIGENTE
Dott. Andreina Mazzù



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole con copertura finanziaria nei modi e termini di cui al punto 2 dell'elaborata proposta di deliberazione.

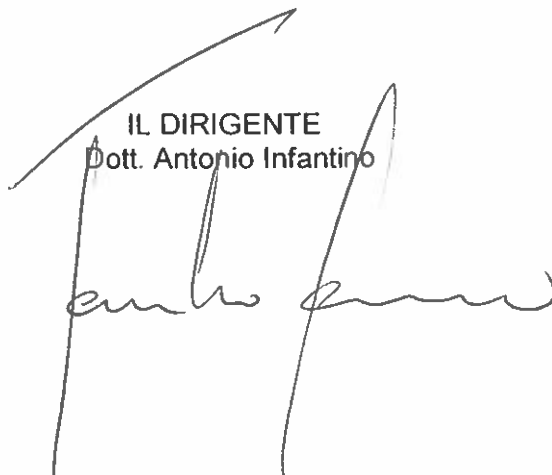
Milazzo, li

07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Infantino



GIUSEPPE CARIANNI

Avvocato

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA

ELETTRONICA CERTIFICATA

(ex art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Carianni** (CRNGPP78R25G377V) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Patti, avente indirizzo PEC: giuseppe.carianni@avvocatipatti.it, risultante sia dal REGINDE che dall'albo tenuto dal suddetto Consiglio dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e successive modifiche e integrazioni, quale procuratore costituito di **GEOS srl**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Blandano Cinzia**, nata a Montagnareale (ME) il 17.05.1965, c.f. BLNCNZ65E57F395H, con sede legale in Patti (ME), via Sandro Pertini, snc, P. Iva 02919830832 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1851/2020 R.G. Tribunale di Patti, che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 502/2020

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relata, sottoscritta digitalmente, il seguente allegato informatico:

- 1) "Decreto Ingiuntivo n. 502-2020 con formula esecutiva Geos", contenente copia informatica del decreto ingiuntivo n. 502-2020 del 23.12.2020 emesso dal Tribunale di Patti, giudice dott.ssa R. Busacca, reso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1851-2020 R.G., non opposto e dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 2172-2021 del 9.03.2021, rilasciato in formula esecutiva in favore della ricorrente,

al seguente destinatario:

- **Comune di Milazzo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Milazzo (ME), via F. Crispi n.10, c.f. 00226540839, al seguente indirizzo pec protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it estratto in data corrispondente a quella di notifica dal registro IPA, così come previsto dall'art.

GIUSEPPE CARIANNI

Avvocato

28 D.L. n. 76/2020, non essendo presente l'indirizzo PEC in questione nel registro P.P.A.A.;

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che il file denominato "Decreto Ingiuntivo n. 502-2020 con formula esecutiva Geos", contenente copia informatica del decreto ingiuntivo n. 502-2020 del 23.12.2020 emesso dal Tribunale di Patti, giudice dott.ssa R. Busacca, reso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1851-2020 R.G., non opposto e dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 2172-2021 del 9.03.2021, rilasciato in formula esecutiva in favore della ricorrente, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta.

Patti, 8 luglio 2021

Avv. Giuseppe Carianni

Firmato digitalmente

Decreto ingiuntivo n. 502/2020 del 23/12/2020
Comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0059784 del 08-07-2021

RG n. 1851/2020

Repert. n. 302/2021 del 09/03/2021



TRIBUNALE di PATTI

Il Giudice designato

letto il ricorso recante **N.R.G. 1851/2020**, presentato da GEOS SRL e la documentazione ad esso allegata;

ritenuta la propria competenza e la fondatezza del ricorso;

ritenuto che il credito è certo, liquido ed esigibile e di esso è stata data prova scritta;

visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE

a **COMUNE DI MILAZZO**, in persona del Sindaco p.t., di pagare, entro il termine di **40** giorni, a **GEOS SRL**, in persona del legale rappresentante p.t., la somma complessiva di **€ 15.574,59**, oltre gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/02 dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese e l'onorario del presente procedimento che si liquidano **€ 645,50** di cui € 145,50 per spese ed € 500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrenze da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.

AVVERTE



Comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0059734 del 08-07-2021

CARIANNI



PROCURA ALLE LITI

La società GEOS srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Blandano Cinzia, nata a Montagnareale (ME) il 17/05/1965, c.f. BLNCNZ65D57F395F, con sede legale in Patti (ME), via Sandro Pertini, SNC, P. Iva 02919830832

Nomina e costituisce

L'avv. Giuseppe Carianni (C.F. CRNGPP78R25G377V) del foro di Patti (ME) con studio in Patti corso Giacomo Matteotti, 146/f proprio procuratore e difensore in ogni stato e grado del Giudizio - avente ad oggetto un decreto ingiuntivo per crediti maturati a seguito dei servizi resi in favore del Comune di Milazzo, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Milazzo (ME), via F. Crispi n.10, c.f. 00226540839, dinanzi al Tribunale di Patti, ed elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carianni, nonché domicilio telematico all'indirizzo PEC del professionista giuseppe.carianni@avvocatipatti.it

La stessa conferisce, altresì, mandato all'avv. Giuseppe Carianni di rappresentarla e difenderla con ogni più ampia facoltà prevista dall'art. 84 c.p.c. nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, farsi sostituire, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, avviare procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio, con espressa preventiva ratifica di ogni atto e operato.

Delega, inoltre, l'avv. Giuseppe Carianni perché in suo nome e vece esaurisca la fase processuale di comparizione delle parti.

Dichiara di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di avere ricevuto la completa informazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, circa il trattamento dei propri dati personali ed acconsente al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale.

Patti, 9 dicembre 2020

GEOS SRL
Via Sandro Pertini, SNC
95066 PATTI (ME)
C.F. 02919830832
L. amministratore

Verifica firma

Avv. Giuseppe Carianni

TELEFONO 0965 2411521 EMAIL info@geosrli.it con PEC giuseppe.carianni@avvocatipatti.it

P. IVA 00220330834 C.F. CRNGPP78R25G377V





TRIBUNALE di PATTI

IL GIUDICE

vista la certificazione telematica della Cancelleria dalla quale si evince che per il decreto ingiuntivo n. **00000502/2020** non è stata proposta opposizione;

considerato che non vi è motivo di dubitare che l'ingiunto abbia avuto rituale conoscenza del decreto ingiuntivo;

P.Q.M.

visto l'art. 647 c.p.c., dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. **00000502/2020**.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Patti, lì 7.2.2021.

Il Giudice designato
(*dott.ssa Rossella Busacca*)



Decreto ingiuntivo n. 502/2020 del 23/12/2020

Comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0059734 del 08-07-2021

RG n. 1851/2020

Repert. n. 302/2021 del 09/03/2021

il debitore che avverso il presente decreto potrà proporre opposizione entro il termine di gg. 40 dalla notifica del decreto e che, in mancanza, lo stesso sarà dichiarato esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata.

Così deciso in Patti, li 15/12/2020.

Il Giudice designato
(dott.ssa Rossella Busacca)





TRIBUNALE DI PATTI

Copia conforme agli originali del ricorso introduttivo, della procura alle liti, del decreto ingiuntivo n. 502/2020 del 23.12.2020 R.G. 1851/2020 e del relativo decreto di esecutorietà n. cronol. 2172/2021 del 09.03.2021, estratti dai sistemi informatici di cancelleria.

Titolo spedito per la prima volta in forma esecutiva, a richiesta dell'avvocato **Giuseppe Carianni** n.q. di procuratore del ricorrente, con le modalità previste dall'art. 23 comma 9 bis del D.L. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 176/2020.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Patti, 03.06.2021

Il Funzionario Giudiziario

(firmato digitalmente dal Funzionario Dr. Giorgio De Luca)

DE LUCA GIORGIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80134430587
03.06.2021 04:50:41 UTC

CARIANNI

On. Le TRIBUNALE di PATTI

Ricorso per decreto ingiuntivo

Nell'interesse della società **GEOS srl**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Blandano Cinzia**, nata a Montagnareale (ME) il 17.05.1965, c.f. BLNCNZ65E57F395H, con sede legale in Patti (ME), via Sandro Pertini, snc, P. Iva 02919830832 - elettivamente domiciliata in Patti (ME), c.so Matteotti, 146/f, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carianni (CRNGPP78R25G377V), che la rappresenta e difende come da procura su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0941.362145 oppure al seguente indirizzo di P.E.C.: giuseppe.carianni@avvocatipatti.it, considerato domicilio telematico. *Ricorrente*

contro

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Milazzo (ME), via F. Crispi n.10, c.f. 00226540839

*** **

PREMESSO CHE:

- la Società **GEOS srl** è creditrice nei confronti del **Comune di Milazzo**, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Milazzo (ME), via F. Crispi n.10, c.f. 00226540839, della complessiva somma di **euro 15.574,59** quale saldo delle seguenti fatture: n 7 / 2017 del 31.08.2017 dell'importo di euro 14.811,99, relativa al servizio di pulizia straordinaria dei terrapieni antistante l'arenile per la stagione estiva 2017 CIG Z201E9179F e n. 8 / 2017 del 31.08.2017 dell'importo di euro 762,60, relative al conferimento presso il centro autorizzato dei rifiuti prodotti per l'esecuzione del servizio di pulizia, giusto contratto d'appalto del 12.06.2017 che si allega;
- tale credito risulta annotato nel Libro I.V.A. (vendite) della ricorrente, come documentato dagli estratti autentici del medesimo che si allegano al presente ricorso;
- ad oggi, l'Ente debitore non ha inteso adempiere nonostante i reiterati solleciti sia verbali che scritti;
- vi è fondato pericolo di un *grave pregiudizio* nel ritardo;
- che il credito è, liquido, esigibile e fondato su prova scritta e la competenza è quella della Autorità Giudiziaria adita;

Quanto sopra premesso, la Società **GEOS srl**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale di Patti adito, ritenuta la propria competenza, ritenuto che il credito è certo, liquido ed esigibile, Voglia ingiungere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e segg. c.p.c., al **Comune di Milazzo**, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Milazzo (ME),

18035 PATTI CORSO GIACOMO MATTEOTTI 146/1

TEL. FAX 0941 362145 EMAIL: info@studiolegalecarianni.com PEC
giuseppe.carianni@avvocatipatti.it

P.IVA 03026220354 C.F. CRNGPP78R25G377V



CARIANNI

via F. Crispi n. 10, c.f. 00226540839, **di pagare immediatamente senza dilazione per i titoli sopra indicati la somma di euro 15.574,59**, oltre gli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in premessa, nonché le spese, competenze ed onorari del giudizio monitorio, **da distrarsi in favore del procuratore antistatario**, come da nota spese allegata, fissando al debitore un termine non superiore ai quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Chiede, altresì, per le surriferite ragioni che venga autorizzata l'esecuzione provvisoria senza il termine di cui all'art. 482 c.p.c.

Con riserva di ripetere il danno da inadempimento anche ex art. 1224 c.c.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad **15.574,59 ed il contributo unificato è pari ad € 118,50**.

Si allegano: 1) procura 2) fatture n 7/2017 del 31.08.2017 e n. 8/2017 del 31.08.2017; 3) estratto autentico del Libro I.V.A.; 4) Contratto di appalto; 5) diffida; 6) certificato ultimazione lavori; 7) nota spese; 8) ricevuta pagamento C.U. e marca da bollo.

Patti, 14 dicembre 2020

Avv. Giuseppe Carianni

0059784
PATTI CORSA VONTO MATTEO DI
PATTI CORSA VONTO MATTEO DI
PATTI CORSA VONTO MATTEO DI
PATTI CORSA VONTO MATTEO DI

GIUSEPPE CARIANNI

Avvocato

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA

ELETTRONICA CERTIFICATA

(ex art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Carianni (CRNGPP78R25G377V) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Patti, avente indirizzo PEC: giuseppe.carianni@avvocatipatti.it, risultante sia dal REGINDE che dall'albo tenuto dal suddetto Consiglio dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e successive modifiche e integrazioni, quale procuratore costituito di GEOS srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Blandano Cinzia, nata a Montagnareale (ME) il 17.05.1965, c.f. BLNCNZ65E57F395H, con sede legale in Patti (ME), via Sandro Pertini, snc, P. Iva 02919830832 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1851/2020 R.G. Tribunale di Patti, che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 502/2020

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relata, sottoscritta digitalmente, il seguente allegato informatico:

- 1) "Decreto Ingiuntivo n. 502-2020 con formula esecutiva Geos", contenente copia informatica del decreto ingiuntivo n. 502-2020 del 23.12.2020 emesso dal Tribunale di Patti, giudice dott.ssa R. Busacca, reso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1851-2020 R.G., non opposto e dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 2172-2021 del 9.03.2021, rilasciato in formula esecutiva in favore della ricorrente,

al seguente destinatario:

- Comune di Milazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Milazzo (ME), via F. Crispi n.10, c.f. 00226540839, al seguente indirizzo pec protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it estratto in data corrispondente a quella di notifica dal registro IPA, così come previsto dall'art.

GIUSEPPE CARIANNI

Avvocato

28 D.L. n. 76/2020, non essendo presente l'indirizzo PEC in questione nel registro P.P.A.A.;

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che il file denominato "Decreto Ingiuntivo n. 502-2020 con formula esecutiva Geos", contenente copia informatica del decreto ingiuntivo n. 502-2020 del 23.12.2020 emesso dal Tribunale di Patti, giudice dott.ssa R. Busacca, reso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1851-2020 R.G., non opposto e dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 2172-2021 del 9.03.2021, rilasciato in formula esecutiva in favore della ricorrente, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta.

Patti, 8 luglio 2021

Avv. Giuseppe Carianni

Firmato digitalmente

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali**DETTAGLIO FATTURA**

Onorari	€ 500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 75,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 23,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 598,00
IVA 22% su Imponibile	€ 131,56
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 145,50
<i>Totale documento</i>	€ 875,06
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 115,00
Netto a pagare	€ 760,06

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2182 DEL 20-09-2021

N. SETTORE 287 DEL 20-09-2021

Oggetto:	Impegno di spesa in favore della Società GEOS srl - Decreto Ingiuntivo n. 502/20 emesso dal Tribunale di Patti.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefana Calascione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)

**COMUNE DI MILAZZO***Città Metropolitana di Messina***1° SETTORE - AFFARI GENERALI****PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

Oggetto:	Impegno di spesa in favore della Società GEOS srl - Decreto Ingiuntivo n. 502/20 emesso dal Tribunale di Patti.
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

CHE in data 08/07/2021 è stato notificato il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 502/20 al Tribunale di Patti nell'interesse della Soc.tà GEOS srl munito del Decreto di Esecutorietà n. 2172/2021 in quanto divenuto Esecutivo in data 09/03/2021 e con cui la Società chiede il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e spese della procedura di Ingiunzione;

CHE nel sopracitato Ricorso per Decreto Ingiuntivo si chiede di pagare la somma di € 645,50 quale sorte principale, oltre agli interessi, maturati e maturandi, competenze, compensi ed onorari con annessi accessori di legge (Spese Generali, IVA e CPA);

RITENUTO necessario al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, impegnare la somma di €. 875,06 quale somma dovuta a titolo di interessi e spese della procedura di ingiunzione, come da nota del Legale pervenuta con Prot. n. 24022 del 22/03/2021, di cui €. 500,00 per compensi, €. 75,00 per spese generali al 15%, €. 23,00 cpa al 4%, €. 131,56 iva al 22%, €. 145,50 per spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, da destinare al pagamento in favore della Società GEOS srl.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 9/04/2021, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (Art. 51 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 D.Lgs. 118/2011);

VISTI la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011);

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

-di impegnare, per i motivi sopra esposti, a favore della Società GEOS srl, in persona del Legale

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2182 del 20-09-2021

rappresentante p.t., P.Iva 02919830832, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.875,06 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene in scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Tit	Piano Finanziario	Missione/Programma	Cap	Descriz.	Competenza Fondo Plur. Vinc.	Esercizio di esigibilità		
						2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
	1.03.02.99.002	01.02. Segreteria Generale	520	Spese per Liti e arbitraggi e Risarcimento danni		€. 875,06		

- di dare atto che trattasi di spesa necessaria ed obbligatoria al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente T.U.E.L. che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la apposizione della firma da parte del responsabile del servizio finanziario;
- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Stefana Calascione

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Favorevole, con l'obbligo dell'Ufficio Proponente di comunicare nelle forme previste, al Consiglio Comunale per eventuali adempimenti di sua competenza, il debito di cui in argomento.

Milazzo, li 22-09-2021

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 812 del 22-09-2021 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03 02.99.002 Altre spese legali			
Capitolo	520	Articolo	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI, RISARCIMENTO DANNI
Causale	Impegno di spesa in favore della Società GEOS srl - Decreto Ingiuntivo n. 502/20 emesso dal Tribunale di Patti.		
Importo	2021	€ 875,06	
Beneficiario	2607	GEOS SRL	

Milazzo, li 23-09-2021

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2182 del 20-09-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-09-2021.

N. Reg. Albo: 3749

Milazzo, li 23-09-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2182 del 20-09-2021

STUDIO LEGALE
Avv. MAURIZIO S. LA PEDALINA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
V.le Cadorna, 14 - Tel. 090.672058 - 090.713155
98123 MESSINA

Sentenza n. 324/2021 pubbl. il 01/04/2021
RG n. 1167/2017



COPIA

(2)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

In persona di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, la seguente

COMUNE DI MILAZZO

SENTENZA

Prot A/P Arrivo

Nella causa iscritta al n. 1167/2017 R.G.L.

N 0014108 del 14-02-2022

promossa da

Giuseppa Mezzasalma (c.f. MZZGPP64C41F359A), elettivamente domiciliata in Messina, Viale Cadorna n. 14 presso lo studio dell'Avv. Maurizio La Pedalina che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

Comune di Milazzo (c.f. 00226540839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

resistente contumace,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 1 giugno 2017 Giuseppa Mezzasalma agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata dal Comune di Milazzo con provvedimento n. 03 del 29 maggio 2019.

Evidenziava che il provvedimento disciplinare era stato irrogato per la seguente contestazione: *"ha tenuto un comportamento non conforme ai doveri del dipendente pubblico che può avere rilevanza disciplinare, in quanto, a seguito di richiesta di visita fiscale, l'Asp di Messina non ha potuto effettuare il servizio di che trattasi, motivando tale mancato controllo con la seguente causale "Nel citofono non risulta il nominativo indicato" giusto referto n. 2023 del 17/2/2017"*.

In particolare alla ricorrente era stata contestata la violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive.

Lamentava l'illegittimità della sanzione disciplinare in quanto aveva correttamente comunicato all'ente i propri domicili, specificando che la propria abitazione di via Cavalieri

Sentenza n. 324/2021 pubbl. il 01/04,
RG n. 1167,

della Stella era ubicata in uno stabile dotato di citofono con una pulsantiera esterna contenente i cinque nominativi dei condomini.

Aggiungeva che nelle difese articolate nel procedimento disciplinare aveva evidenziato che la mattina del 17 febbraio 2017 a sua insaputa la targhetta contenente il suo nominativo era caduta o era stata staccata da ignoti.

Deduceva poi che il medico fiscale non aveva svolto alcun accertamento per appurare l'effettiva domiciliazione del dipendente nel sito indicato né per stabilire se i mezzi predisposti per la reperibilità fossero inadeguati.

Il Comune di Milazzo benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.

Il ricorso è fondato.

Il Comune resistente, infatti, non ha fornito alcuna prova, essendo rimasto contumace, della sussistenza degli addebiti contestati, negati dalla ricorrente.

Si rammenta che in materia di provvedimenti disciplinari è onere del datore di lavoro che ha irrogato la sanzione fornire la prova della sussistenza dei fatti contestati, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. A fronte cioè della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza.

Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati, e ciò anche a voler prescindere, nel caso di specie, dalla genericità degli addebiti formulati nella contestazione e dalla non corrispondenza tra contestazione ed imputazione.

Pertanto le dichiarazioni rese dal teste Giuseppe Mantineo hanno confermato la prospettazione di fatti della ricorrente.

Il teste ha, infatti, riferito che l'abitazione della ricorrente è dotata di citofono a pulsantiera funzionante e che lo stesso risulta contrassegnato dal cognome della ricorrente.

Tali dichiarazioni escludono dunque una negligenza della ricorrente nel rendersi reperibile ai fini della visita fiscale.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento della sanzione disciplinare impugnata.

Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 alla luce della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:

Sentenza n. 324/2021 pubbl. il 01/04/2021

RG n. 1167/2021

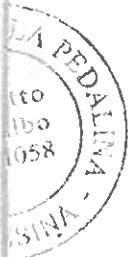
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Milazzo alla ricorrente con provvedimento n. 03 del 29 maggio 2019;

condanna il Comune di Milazzo al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 259,00 per spese ed in € 2.789,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'01/04/2021.

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino



Accoglimento n. cronol. 9189/2021 del 24/11/2021
RG n. 1167/2017 -1



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento n. 1167-1/2017 R.G.;
vista l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 324/2021 depositata da
Giuseppa Mezzasalma;
rilevato che sia nella motivazione sia nella sentenza sopra citata il provvedimento con il
quale è stata irrogata la sanzione disciplinare impugnata è stato individuato nel
"provvedimento n. 03 del 29 maggio 2019"
ritenuto che nel ricorso il provvedimento in questione era stato indicato come
"provvedimento n. 03 del 20 maggio 2017";
ritenuto che trattasi di errore materiale;

p.q.m.

dispone la correzione della sentenza n. 324/2021 emessa all'esito del procedimento n.
1167/2017 promosso da Giuseppa Mezzasalma nei confronti del Comune di Milazzo nel
senso che sia in motivazione sia nel dispositivo laddove è scritto "provvedimento n. 03 del
29 maggio 2019" deve leggersi ed intendersi "provvedimento n. 03 del 29 maggio 2017".

Si comunichi.

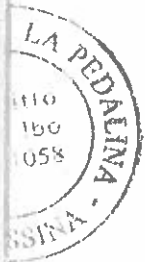
Barcellona Pozzo di Gotto, 24/11/2021

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino

Il sottoscritto Avvocato Maurizio S. La Pedalina, c.f.: LPDMZS61L22H501W, quale pro-
curatore della sig.ra MEZZASALMA dr. Giuseppa nel giudizio iscritto innanzi al Tribuna-
le di Barcellona P.G. - Sez. Lavoro, al nr. 1167/2017 R.G., ai sensi e per gli effetti dell'art.
16-bis comma 9-bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012,
attesta
la conformità della su riprodotta copia analogica del decreto di correzione, in unica pagi-
na il 24/11/2021, all'esemplare depositato nel corrispondente fascicolo informatico dal
quale è stata estratto.
Messina 17/11/2021

Avv. Maurizio S. La Pedalina





TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza. N. 324/2021

R.G. N. 1167/2017

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa .

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a favore di MEZZASALMA GIUSEPPA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

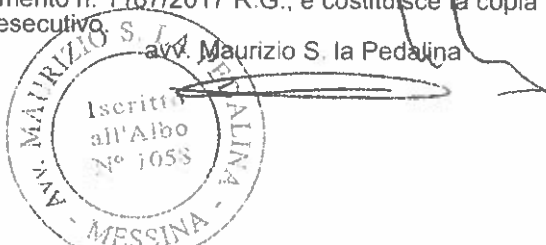
Barcellona P.G. 16.11.2021

Il Funzionario giudiziario
Dr.ssa Lucia De Francesco
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' COPIA CONFORME A QUELLA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA
(artt. 16-bis co. 9bis e 16-undecies, comma 1, DL 179/2012)

Il sottoscritto Avvocato Maurizio S. La Pedalina, c.f.: LPDMZS61L22H501W, quale procuratore della sig.ra MEZZASALMA dr. Giuseppa nel giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.- Sez. Lavoro, al nr. 1167/2017 R.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9-bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta

che la antescritta copia analogica della sentenza n. 324/2021, pubbl. il 01/04/2021, resa dal Tribunale di Barcellona P.G.- Sez. Lavoro, e spedita in forma esecutiva in data 16/11/2021, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento informatico dal quale è stata estratta, per come depositata nel fascicolo del procedimento n. 1167/2017 R.G., e costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
Messina 17/11/2021



RELATA DI NOTIFICA

Ad esposto...
...adatto all'U.N.E.P.
...ho notificato l'atto
...
...e mani proprie
...
...in busta chiusa e sigillata

11 FEB

4516

RELATA DI NOTIFICA

Ad esposto...
...adatto all'U.N.E.P.
...ho notificato l'atto
...
COMUNE DI MILAZZO IN PERSONA
DEL SINDACO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRESSO
LA CASA MUNICIPALE

...e mani proprie.
A mani di... Francesco Francesco
in busta chiusa e sigillata

L'UFFICIO DEL TRIBUNALE
PER LA RACCOMANDA ATTI

Milazzo 16-02-2022

D.ssa Francesca Fulgenzi
FUNZIONARIO UNEP F1
Tribunale di Barcellona P.G.

N. 00633/2021 REG.RIC

3

Publicato il 24/05/2021

N. 02145/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2021 REG.RIC

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2021, proposto da
S.r.l. Eco Impresa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1014/2020 in data 15 maggio 2020 (quanto
alla corresponsione delle spese di giudizio).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 il dott. Daniele
Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato in data 10 aprile 2017, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1014/2020 in data 15 maggio 2020 (quanto alla corresponsione delle spese di giudizio), notificata in forma esecutiva all'Amministrazione nella propria sede legale in data 22 ottobre 2020.

Il Comune di Milazzo, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Nell'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all'Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 22 ottobre 2020, con la conseguenza che, al momento in cui il ricorso in ottemperanza è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall'articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall'articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Non risultando l'intervenuto adempimento dell'Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto, dovendo ordinarsi al Comune di Milazzo di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'Amministrazione intimata, si nomina il Segretario Generale del Comune di Taormina, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario "ad acta" per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del modesto importo e della particolare semplicità della controversia in

esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina al Comune di Milazzo di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale del Comune di Taormina - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario "ad acta" per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni sessanta; 3) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

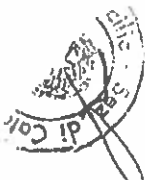
Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Agata Drago, dipendente della Sezione del T.A.R. Sicilia Sede di Catania, attesta, ai sensi dell' art. 23 del CAD, che la/il (☒ sentenza ☐ ordinanza ☐ decreto ☐ verbale ☐ memoria) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Si rilascia all'Avvocato Matarneo Pergolizzi

per uso: ☐ Notifica ☐ Appello ☒ Consentito dalla Legge

La presente copia si compone di complessivi n. 3 fogli, per complessive 1 facciate inclusa la presente, tutti firmati dalla sottoscritta.

Catania li ..01-04-2022

IL SEGRETARIO





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Staccata di Catania

Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la presente formula:

“Repubblica Italiana. In nome della legge.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetta, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”

A richiesta dell'Avv.to Nazareno Pergolizzi

A favore del procuratore anticipatorio, Avv. Nazareno Pergolizzi, della Srl Eco
Impresa.

Catania li 01/04/2022

Il Direttore della III Sezione

Dr. Maurizio Trozzo

NAZARENO PERGOLIZZI

AVVOCATO

Messina, 16 febbraio 2022

VIA PEC

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di
98057 Milazzo (ME)

Esclusivamente via PEC a: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Oggetto: S.r.l. ECO IMPRESA e/ Comune di Milazzo (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III, n. 633/2021 R.G., definito con sentenza 24 giugno 2021, n. 2045).

Significo che in forza della sentenza in oggetto, resa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania (che si allega alla presente per pronto riscontro), lo scrivente difensore anticipatorio è creditore nei confronti di codesta Spett.le Amministrazione della complessiva somma di € 2.196,85, così composta:

Causale	€
Spese di lite liquidate in sentenza	1.300,00
Rimborso spese generali (15%)	195,00
C.P.A. su dette (4%)	59,80
I.V.A. su dette (22%)	342,05
Rimborso contributo unificato	300,00
Totale	2.196,85

Pertanto, con la presente invito a provvedere al pagamento delle somme con cortese sollecitudine e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, decorso inutilmente il quale – senza ulteriore avviso – si agirà esecutivamente per il recupero del superiore credito, con aggravio di costi per codesta Amministrazione.

Si confida nella sollecita definizione del pagamento e si porgono distinti saluti.

Avv. Nazareno Pergolizzi

PERGOLIZ
ZI
NAZAREN
O

Firmato digitalmente da
PERGOLIZZI
NAZARENO
Data: 2022.02.16
12:37:53 +01'00'

Avv. Davide Formica
Via G. Matteotti n. 90 Milazzo (Me)
avv.davideformica@pec.it
0909221972 - 3286070466

COMUNE DI MILAZZO

Prot A/P Arrivo

0002141 del 11-01-2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1445/2019 R.G.L.

promossa da

Anna Maria Corso (c.f. CRSNMR53D55F206S), elettivamente domiciliata in Milazzo (Me), via E. Cosenz n. 62 presso lo studio dell'Avv. Davide Formica che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

Comune di Milazzo (c.f. 00226540839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

resistente contumace,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 17 settembre 2019 Anna Maria Corso agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare del rimprovero verbale con applicazione della decadenza dal trattamento economico per l'intero periodo di malattia, pari a giorni dieci, dal 26 marzo 2019 al 4 aprile 2019, irrogata dal Comune di Milazzo con provvedimento n. 07 del 27 maggio 2019.

Evidenziava che il provvedimento disciplinare era stato irrogato per la seguente contestazione: *"visita non espletata a motivo di fatti logistici o personali del lavoratore (ad esempio: impossibilità a reperire l'abitazione; impossibilità ad accedere al domicilio; impossibilità a lasciare avviso a visita; avvenuta ripresa lavoro; lavoratore in ferie; rifiuto a farsi visitare ecc...)"*.

In particolare alla ricorrente era stata contestata la violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive.

Lamentava l'illegittimità della sanzione disciplinare in quanto la relativa contestazione era priva del requisito della specificità, non essendo state specificate le ragioni che avrebbero reso impossibile la visita medica di controllo presso il proprio domicilio.

Aggiungeva che il Comune di Milazzo, in violazione del principio di immutabilità della contestazione, aveva in un primo momento contestato l'impossibilità di eseguire la visita domiciliare salvo poi imputare alla ricorrente la mancata presentazione alla visita ambulatoriale.

Nel merito contestata la sussistenza dei fatti posti alla base della sanzione.

Il Comune di Milazzo benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.

Il ricorso è fondato.

Il Comune resistente, infatti, non ha fornito alcuna prova, essendo rimasto contumace, della sussistenza degli addebiti contestati, negati dalla ricorrente.

Si rammenta che in materia di provvedimenti disciplinari è onere del datore di lavoro che ha irrogato la sanzione fornire la prova della sussistenza dei fatti contestati, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. A fronte cioè della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza.

Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati, e ciò anche a voler prescindere, nel caso di specie, dalla genericità degli addebiti formulati nella contestazione e dalla non corrispondenza tra contestazione ed imputazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento della sanzione disciplinare impugnata. Il Comune di Milazzo va poi condannato a restituire alla ricorrente della somma di € 470,40 non percepita dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 26 marzo 2019 ed il 4 aprile 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo.

Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 alla luce della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Milazzo alla ricorrente con provvedimento n. 07 del 27 maggio 2019;



Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/12/2020.

dott. Giuseppe D'Agostino

TRIBUNALE DI BARCELLONA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOBIS

Comandiamo a tutti gli ufficiali Giudiziari
chiunque speetti di mettere in esecuzione
Pubblico Ministero di darvi assistenza e di
forza pubblica di concorrervi quando ne siano
Copia conforme all'originale che si rilascia in
richiesta dell'Avvocato David J. Foranese
nell'interesse di Corso Anna Maria
Barcellona P.G. li 10/12/2020

FID FUNZIONARIO
Dott.ssa Lucia De Francesco

Copia conforme ad altra copia
Barcellona P.G. 10/12/2020

llf

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Barcellona P.G., ho notificato l'atto che precede a:

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco p.t., con sede in Milazzo (ME), Via Francesco Crispi n. 1. *a m d'*

Giuseppe Arduo

UFFICIO UFFICIO
TRIBUNALE MILAZZO ATTI

M. P. 11-01-2021

ssa Francesca P. del
UNIZIONE LUN
Tri. Tribunale di Barcellona

4

AVV. DAVIDE FORMICA

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

- Sezione Lavoro -

*

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse della sig.ra **Corso Anna Maria**, c.f. CRSNMR53D55F206S, nata il 15.04.1953 a Milazzo (ME), ivi residente in via Croce n. 82, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Davide Formica (c.f. FRMDVD77H01C351P – fax n. 0907387440 – indirizzo pec avv.davideformica@pec.it), sito in Milazzo (ME), via Cap. Massimo Scala n. 21, che la rappresenta e difende per procura agli atti del giudizio n. 1445/2019 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. (Sezione Lavoro).

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 586/2020, pubblicata il 03.12.2020 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice dott. Giuseppe D'Agostino, a definizione del procedimento n. R.G. 1445/2019 promosso da Corso Anna Maria contro il Comune di Milazzo, è stato così deciso:

“Il Tribunale di Barcellona P.G. così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Milazzo alla ricorrente con provvedimento n. 07 del 27 maggio 2019; condanna il Comune di Milazzo a restituire alla ricorrente la somma di € 470,40 non percepita dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 26 marzo 2019 ed il 4 aprile 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo; condanna il Comune di Milazzo al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 21,50 per spese ed in € 220,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.

- Detta sentenza, spedita in forma esecutiva in data 10.12.2020, è stata notificata al Comune di Milazzo in data 11.01.2021.

- Codesto Ente, tuttavia, ha solo parzialmente ottemperato a quanto disposto della sentenza, avendo provveduto alla sola restituzione in favore della sig.ra Corso della somma di € 470,40, ma non anche al pagamento delle spese del giudizio.

- Con atto di precetto notificato in data 09.02.2022 si intimava a codesto Comune il pagamento della somma di € 517,99, per le causali ivi indicate. L'intimazione, tuttavia, restava priva di riscontro e, vista la perdurante inerzia del debitore, che non ottempera al

pagamento del dovuto, la sig.ra Corso intende procedere esecutivamente per il recupero del credito vantato.

Tutto ciò premesso, l'istante, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,

INTIMA E FA PRECETTO

al **Comune di Milazzo**, c.f. 00226540839, in persona del sindaco p.r., presso la sede istituzionale sita in Milazzo (ME), via F. Crispi n. 1, di pagare, entro 10 giorni dalla notificazione del presente atto, in favore della sig.ra Corso Anna Maria, le seguenti somme:

▪ Spese legali liquidate in sentenza n. 586/2020	€	220,00
▪ Spese generali 15%	€	33,00
▪ C.P.A. 4%	€	10,12
▪ IVA 22%	€	57,89
▪ Compenso per atto di precetto	€	135,00
▪ Spese generali 15%	€	20,25
▪ C.P.A. 4%	€	6,21
▪ IVA 22%	€	35,52
TOTALE	€	517,99

E così in totale la somma di € 517,99, salvi gli eventuali errori di calcolo, che saranno corretti a semplice richiesta di controparte, oltre alle successive spese occorrenti ed agli interessi legali maturandi.

Si avverte la debitrice che in caso di mancato pagamento nel termine sopra assegnato si procederà ad esecuzione forzata, anche presso terzi, e si avverte, altresì, ex art. 13 del D.L. n. 83/2015, che la debitrice può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Milazzo, 06.06.2022

F.to digitalmente
Avv. Davide Formica

AVV. DAVIDE FORMICA

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto avv.to **Davide Formica**, c.f. FRMDVD77H01C351P, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina, con domicilio professionale in Milazzo (ME), via Cap. Massimo Scala n. 21, nella mia qualità di difensore e domiciliatario della sig.ra **Corso Anna Maria**, c.f. CRSNMR53D551F206S, nata il 15.04.1953 a Milazzo (ME), ivi residente in via Croce n. 82, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico n. 1445/2019 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. (Sezione Lavoro), ho

NOTIFICATO

ai sensi dell'art. 3-bis della Legge n. 53/1994, e ad ogni effetto di legge, l'allegato **Atto di precetto** datato 06.06.2022, firmato digitalmente e prodotto a favore della sopra citata sig.ra **Corso Anna Maria** contro il **Comune di Milazzo**, al destinatario di seguito indicato:

- **Comune di Milazzo**, c.f. 00226540839, in persona del sindaco p.t., presso la sede istituzionale sita in Milazzo (ME), via F. Crispi n. 1, inviandone copia all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it**.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della presente notifica è stato estratto dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi.

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento iscritto avanti al Tribunale di Barcellona P.G. (Sezione Lavoro) con n. R.G. 1445/2019.

Milazzo, 06.06.2022

Avv. Davide Formica

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali**DETTAGLIO FATTURA**

Onorari	€ 220,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 33,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 10,12
<i>Totale imponibile</i>	€ 263,12
IVA 22% su Imponibile	€ 57,89
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 21,50
<i>Totale documento</i>	€ 342,51
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 50,60
Netto a pagare	€ 291,91

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

**AVV. PIETRO ALOISIO**via Vittorio Alfieri n.43- 98051- Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
tel.090-9072910 - fax 090-9072912 / cell. 320-4680128 / pietroaloisio@pec.giuffre.it

N. 425/20 D.I.
N. 186/20 R.G.
N. / Rep.
N. 186/20 Cron.

5

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI BARCELLONA P.G.**

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

L'Ing. **Antonino Gentile** (c.f. GN'INNN87T07F206O - P. IVA 03276930835), nato il 07.12.1987 a Milazzo (ME), **rapp.to e difeso, giusta procura spillata al presente atto** (ex art.83, terzo comma, c.p.c.) dall'Avv. **Pietro Aloisio** (c.f. LSAPTR82S06A638Y - pec pietroaloisio@pec.giuffre.it) del Foro di Barcellona P.G., e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona P.G. (ME), via Vittorio Alfieri n.43.

Premesso

- che l'Ing. Gentile ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Barcellona P.G. del **Decreto Ingiuntivo n.162/2018** del 24.04.2018 (n.517/2018 R.G.) a mezzo del quale è stato ingiunto al Comune di Milazzo (c.f. e P. IVA 00226540839) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via F. Crispi n.1, di pagare in favore dell'odierno ricorrente "...la somma di €11.347,56, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di €145,50 per spese vive ed €400,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa...";
- che tale decreto ingiuntivo è stato notificato in data 02.05.2018, non opposto nel termine di legge e quindi dichiarato definitivamente esecutivo giusto Decreto di esecutorietà n.4108/2018 del 18.06.2018 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Presidente p.t. Dott. Giovanni De Marco;
- che successivamente il medesimo titolo è stato soggetto all'ordinaria tassa di registrazione sugli atti giudiziari;
- che l'importo della registrazione, benché dovuto dalla parte debitrice, è stato anticipato dall'Ing. Gentile, stante l'inerzia dell'Ente locale ed al fine di evitare ulteriori aggfavi che l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto richiederli;
- che il pagamento in questione ammonta ad €408,75 (euro quattrocentootto/75), come facilmente desumibile dal modello F23 oggetto di pagamento;
- che ad oggi l'Ing. Gentile, nonostante i plurimi solleciti trasmessi al Comune di Milazzo e nonostante il rilevante lasso di tempo trascorso, non ha ottenuto il rimborso di quanto quest'ultimo ha dovuto anticipare;
- che quindi è stato vano ogni tentativo di composizione bonaria dell'insorgente vertenza e/o di recupero del credito;

N. 0019697 del 09-03-2021

Prot. A/P. Attivo

COMUNE DI MILAZZO

Depositato in Cancelleria
il 11/09/2021
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Pierfrancesco M.

- **che** detto credito è liquido, certo ed esigibile, oltre che fondato su prova scritta;
- **che**, in ogni caso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, le prove scritte idonee per ottenere il rilascio del decreto di ingiunzione consistono in qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità, che attesti l'esistenza del credito (Cass. civ., sez. II, 10.02.2010, n.3000), anche al di fuori di quelle previste dall'art.634;
- **che**, pertanto, si versa incontrovertibilmente in una ipotesi idonea a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo per il credito portato e vantato dall'Ing. Gentile.

Tutto quanto sopra premesso, con riserva di formulare ulteriori domande oggi non proposte perché non azionabili in sede di giudizio monitorio, l'Ing. Antonino Gentile, come rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che

VOGLIA L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ADITO

- Ingiungere, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., al **Comune di Milazzo** (c.f. e P. IVA 00226540839) **in persona del suo legale rappresentante pro tempore**, con sede in via F. Crispi n.1, **di pagare immediatamente e senza dilazione alcuna** in favore dell'odierno ricorrente, Ing. Antonino Gentile, come rappresentato, difeso e domiciliato, la **complessiva somma di €408,75** (euro quattrocentootto/75), **quale sorte principale, oltre agli interessi, maturati e maturandi a partire dalla singola scadenza fino alla data dell'effettivo soddisfo ed alle spese, competenze, compensi ed onorari del presente procedimento, con annessi accessori (Spese Generali, IVA e CPA) come per legge.**

Considerata la natura del credito dedotto con il presente ricorso e l'immotivato comportamento sino ad ora tenuto dal Comune di Milazzo, il quale non ha provveduto al rimborso nonostante l'obbligo di legge, si chiede, inoltre, che l'Ufficio del Giudice di Pace adito voglia, ai sensi dell'art.642 c.p.c., munire l'emittendo decreto della clausola di provvisoria esecuzione.

Si allegano atti e documenti come da separato indice.

Ai sensi del T.U. 115/02, con ss. mm. ed ii, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €408,75 e che pertanto il contributo unificato versato dimidiato è pari ad €21,50.

Barcellona P.G. 06.11.2020

(Avv. Pietro Aleisio)



PROCURA ALLE LITI

Rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (c.d. procura spillata ex art.83, terzo comma, c.p.c. - la presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013).

Il sottoscritto **Ing. Antonino Gentile** (c.f. GNTNNN87T07F206O), nato il 07.12.1987 a Milazzo (ME), con studio professionale sito in Milazzo (ME), Viale Sicilia - Complesso Le More, iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti al n.3151 e all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.3839 dal 17.01.2013, **nomina quale suo difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, al fine di predisporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Milazzo per il recupero delle somme corrisposte a titolo di imposta di registro del D.I. n.162/2018, l'Avv. Pietro Aloisio del Foro di Barcellona P.G. (c.f. LSAPTR82S06A638Y - pec pietroaloisio@pec.giuffre.it), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.**

Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Pietro Aloisio, sito in Barcellona P.G., via Vittorio Alfieri n.43.

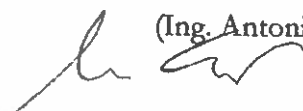
Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Barcellona P.G. 28.09.2020

 (Ing. Antonino Gentile)

Vera ed autentica la superiore firma
Avv. Pietro Aloisio





Il Giudice di Pace di Barcellona P.G.

Letto il ricorso che precede, rilevata la propria competenza ed esaminata la documentazione prodotta;

ritenuto il fondamento e l'accoglibilità di quanto richiesto;

Visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.

INGIUNGE

a COMUNE di MILAZZO - in persona
del Sindaco Pro-tempore

an SEOR
residente in MILAZZO via _____

di pagare al ricorrente nel termine di gg. 40 dalla notifica del presente ricorso, la somma di Euro 408,75- per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi così come richiesti in ricorso, nonché le spese documentate nella misura di Euro 21,50- e compensi, liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura di Euro 250,00- oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge se dovuti.

Avverte il debitore che nel termine di gg. 40 dalla notifica del presente atto può proporre eventuale opposizione e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Barcellona P.G., li 18-11-20

IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria

il [firma]
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pierfranco M. Ju

[firma]



GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

Vista la richiesta scritta di definitiva esecutorietà, si attesta
che il presente DI n. ⁴²⁵448/20 non risulta opposto

Barcellona P.G. 17 FEB 2021

L'Assistente Giudiziario

[Signature]
Assistente Giudiziario



Cron. 448/21

IL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

Ritenuto che avverso il D.I. che precede non è stata proposta opposizione e non vi è motivo per dubitare che l'intimato non ne abbia avuta conoscenza, provvedendo sull'istanza scritta del richiedente, visti gli artt. 647 e 654 c.p.c.

DICHIARA

la definitiva esecutorietà del decreto suddetto.

Barcellona P.G., li 18-2-21

IL GIUDICE DI PACE

[Signature]

Depositato in Cancelleria
il 23 FEB 2021
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(*[Signature]*)



GIUDICE DI PACE - BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme

all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato Pietro Aloisio

nell'interesse di gentile Antonino

Si attesta l'avvenuto pagamento in marche da bollo, pari ad € 1

per diritti di copia

Barcellona P.G. li 24 FEB 2021.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
[Signature]
Marta Scolaro

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva
Barcellona P.G. li - 3 MAR 2021



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
[Signature]
Marta Scolaro

RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta come in atti dell'Avv. **Pietro Aloisio**, difensore per procura dell'Ing. Antonino Gentile, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Barcellona P.G. ho notificato il presente atto (copia esecutiva D.I. n.425/2020) al **Comune di Milazzo** (c.f. e P. IVA 00226540839) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via F. Crispi n.1, mediante consegna di una copia conforme a mani di

Concephe Aloisio

DEPOSITO ALL'UFFICIO
ED ALLA RICEZIONE ATTI

Milazzo 09-03-2021

Assa Francesca Fulginiti
FUNZIONARIO UFFICIO
Tribunale di Barcellona P.G.





COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2263 DEL 28-09-2021

N. SETTORE 310 DEL 28-09-2021

Oggetto:	Impegno di spesa in favore dell'Ing. Antonino Gentile - Decreto Ingiuntivo n. 425/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefana Calascione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)

**COMUNE DI MILAZZO***Città Metropolitana di Messina***1° SETTORE - AFFARI GENERALI****PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

Oggetto:	Impegno di spesa in favore dell'Ing. Antonino Gentile - Decreto Ingiuntivo n. 425/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

CHE in data 09/03/2021 è stato acquisito al Prot. Gen. n. 19697 di questo Ente il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 425/20, all'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G., divenuto Esecutivo in data 21/01/2021 e presentato dall'Ing. Antonino Gentile per il pagamento del rimborso della somma anticipata quale taxa di registrazione sugli Atti Giudiziari all'Agenzia delle Entrate;

CHE l'importo della registrazione è stato anticipato dall'Ing. Gentile la quale nonostante numerosi solleciti non ha ottenuto alcun rimborso;

CHE nel sopracitato Ricorso per Decreto Ingiuntivo si chiede di pagare la somma complessiva di € 408,75 quale sorte principale, oltre agli interessi, maturati e maturandi, competenze, compensi ed onorari con annessi accessori di legge (Spese Generali, IVA e CPA);

RITENUTO necessario al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, impegnare la somma complessiva di €. 795,03 di cui €. 408,75 spese registrazione Decreto Ingiuntivo, €. 250,00 compensi, €. 37,50 per spese generali al 15%, €. 11,50 cpa al 4%, €. 65,78 iva al 22%, €. 21,50 spese documentate, da destinare al pagamento in favore dell' Ing. Antonino Gentile.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 9/04/2021, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (Art. 51 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 D.Lgs. 118/2011);

VISTI : la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2263 del 28-09-2021

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 29-09-2021

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 827 del 29-09-2021 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali			
Capitolo	520	Articolo	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI
Causale	Impegno di spesa in favore dell'Ing. Antonino Gentile - Decreto Ingiuntivo n. 425/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.		
Importo	2021	€ 795,03	
Beneficiario	23018	GENTILE ING ANTONINO	

Milazzo, li 01-10-2021

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2263 del 28-09-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01-10-2021.

N. Reg. Albo: 3872

Milazzo, li 01-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2263 del 28-09-2021

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 250,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 37,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 11,50
Totale imponibile	€ 299,00
IVA 22% su Imponibile	€ 65,78
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 21,50
Totale documento	€ 386,28

Compensato liquidato nel D.I. n° 425/2020



6

AVV. PIETRO ALOISIO

via Vittorio Alfieri n.43- 98051- Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
tel.090-9072910 - fax 090-9072912 / cell. 320-4689128 / pietroaloisio@pec.giuffre.it

N. 448/20 D.I.
N. 448/20 R.G.
N. 448/20 Rep.
N. 448/20 Cron.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI BARCELLONA P.G.**

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

L'Ing. Luca Vincenzo Maiorana (c.f. MRNLVN87T19A638G - P. IVA 03258410830), nato il 19.12.1987 a Barcellona P.G. (ME), rapp.to e difeso, giusta procura spillata al presente atto (ex art.83, terzo comma, c.p.c.) dall'Avv. Pietro Aloisio (c.f. LSAPTR82S06A638Y - pec pietroaloisio@pec.giuffre.it) del Foro di Barcellona P.G., e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona P.G. (ME), via Vittorio Alfieri n.43.

Premesso

- che l'Ing. Maiorana ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Barcellona P.G. del Decreto Ingiuntivo n.164/2018 del 26.04.2018 (n.516/2018 R.G.) a mezzo del quale è stato ingiunto al Comune di Milazzo (c.f. e P. IVA 00226540839) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via F. Crispi n.1, di pagare in favore dell'odierno ricorrente "...la somma di €11.347,56, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di €145,50 per spese vive ed €400,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa...";
- che tale decreto ingiuntivo è stato notificato in data 02.05.2018, non opposto nel termine di legge e quindi dichiarato definitivamente esecutivo giusto Decreto di esecutorietà n.4105/2018 del 18.06.2018 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Presidente p.t. Dott. Giovanni De Marco;
- che successivamente il medesimo titolo è stato soggetto all'ordinaria tassa di registrazione sugli atti giudiziari;
- che l'importo della registrazione, benché dovuto dalla parte debitrice, è stato anticipato dall'Ing. Maiorana, stante l'inerzia dell'Ente locale ed al fine di evitare ulteriori aggravii che l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto richiederli;
- che il pagamento in questione ammonta ad €408,75 (euro quattrocentootto/75), come facilmente desumibile dal modello F23 oggetto di pagamento;
- che ad oggi l'Ing. Maiorana, nonostante i plurimi solleciti trasmessi al Comune di Milazzo e nonostante il rilevante lasso di tempo trascorso, non ha ottenuto il rimborso di quanto quest'ultimo ha dovuto anticipare;

Depositato in Cancelleria

il 10/12/2020
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Piertrino M...

- che quindi è stato vano ogni tentativo di composizione bonaria dell'insorgente vertenza e/o di recupero del credito;
- che detto credito è liquido, certo ed esigibile, oltre che fondato su prova scritta;
- che, in ogni caso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, le prove scritte idonee per ottenere il rilascio del decreto di ingiunzione consistono in qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità, che attesti l'esistenza del credito (Cass. civ., sez. II, 10.02.2010, n.3000), anche al di fuori di quelle previste dall'art.634;
- che, pertanto, si versa incontrovertibilmente in una ipotesi idonea a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo per il credito portato e vantato dall'Ing. Maiorana.

Tutto quanto sopra premesso, con riserva di formulare ulteriori domande oggi non proposte perché non azionabili in sede di giudizio monitorio, l'Ing. Luca Vincenzo Maiorana, come rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che

VOGLIA L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ADITO

- Ingiungere, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., al **Comune di Milazzo** (c.f. e P. IVA 00226540839) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via F. Crispi n.1, di pagare immediatamente e senza dilazione alcuna in favore dell'odierno ricorrente, Ing. Luca Vincenzo Maiorana, come rappresentato, difeso e domiciliato, la complessiva somma di €408,75 (euro quattrocentootto/75), quale sorte principale, oltre agli interessi, maturati e maturandi a partire dalla singola scadenza fino alla data dell'effettivo soddisfo ed alle spese, competenze, compensi ed onorari del presente procedimento, con annessi accessori (Spese Generali, IVA e CPA) come per legge.

Considerata la natura del credito dedotto con il presente ricorso e l'immotivato comportamento sino ad ora tenuto dal Comune di Milazzo, il quale non ha provveduto al rimborso nonostante l'obbligo di legge, si chiede, inoltre, che l'Ufficio del Giudice di Pace adito voglia, ai sensi dell'art.642 c.p.c., munire l'emittendo decreto della clausola di provvisoria esecuzione.

Si allegano atti e documenti come da separato indice.

Ai sensi del T.U. 115/02, con ss. mm. ed ii, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €408,75 e che pertanto il contributo unificato versato dimidiato è pari ad €21,50.

Barcellona P.G. 06.11.2020

(Avv. Pietro Aloisio)



PROCURA ALLE LITI

Rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (c.d. procura spillata ex art.83, terzo comma, c.p.c. - la presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013).

Il sottoscritto Ing. Luca Vincenzo Maiorana (c.f. MRNLVN87I19A638G), nato il 19.12.1987 a Barcellona P.G. (ME), iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti al n.3443 e all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.3840 dal 17.01.2013, nomina quale suo difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, al predisporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Milazzo per il recupero delle somme corrisposte a titolo di imposta di registro del D.I. n.164/2018, l'Avv. Pietro Aloisio del Foro di Barcellona P.G. (c.f. LSAPTR82S06A638Y - pec pietroaloisio@pec.giuffre.it), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Pietro Aloisio, sito in Barcellona P.G., via Vittorio Alfieri n.43.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Barcellona P.G. 28.09.2020

(Ing. Luca Vincenzo Maiorana)

Luca Vincenzo Maiorana

Vera ed autentica la superiore firma
Avv. Pietro Aloisio

Pietro Aloisio

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

Il Giudice di Pace

- letto il ricorso che precede, rilevata la propria competenza ed esaminata la documentazione prodotta;
- ritenuto il fondamento e l'accoglibilità di quanto richiesto, ai sensi degli artt. 633 e ss., c.p.c.

INGIUNGE

al Comune di Milazzo, in persona del Sindaco P.T. P.I. 00226540834, con sede in Milazzo via F. Crispi. N° 1 di pagare al ricorrente, nel termine di giorni 40 dalla notifica del presente ricorso la somma di euro 408,75... per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in complessivi euro 159,50., di cui: euro 21,50. per spese; euro 120,00. per compensi professionali, euro 18,00. per rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

avverte il debitore che nel termine di giorni 40 dalla notifica del presente decreto può essere proposta opposizione e che in difetto ed in caso di mancato adempimento, il creditore potrà procedere, nei termini di legge, ad esecuzione forzata

BARCELLONA P.G.,

IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria
il 28/09/22
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Pierfrancesco Milazzo

E' copia conforme al suo originale, che si rilascia, a
richiesta dell'Avv. P. Alvinio
per uso notific
Barcellona P.G., il 6-4 DIC 2022



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Alvinio
Scalari



RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta come in atti dell'Avv. Pietro Aloisio, difensore per procura dell'Ing. Luca Vincenzo Maiorana, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Barcellona P.G. ho notificato il presente atto (D.I. n. 448/2020) al Comune di Milazzo (c.f. e P. IVA 00226540839) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via F. Crispi n.1, mediante consegna di una copia conforme a mani di

G. m. e. / e Ar 2020

PRESENTATO ALL'UFFICIO
PER LA RECEZIONE ATTI

M. leri 11-12-2020

D.ssa Francesca Fulgenzi
FUNZIONARIO UNEP F1
Tribunale di Barcellona P.G.

**COMUNE DI MILAZZO***Città Metropolitana di Messina***1° SETTORE - AFFARI GENERALI**

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. GENERALE 2262 DEL 28-09-2021**

N. SETTORIE 309 DEL 28-09-2021

Oggetto:	Impegno di spesa in favore dell'Ing. Luca Vincenzo Maiorana - Decreto Ingiuntivo n. 448/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto:

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefana Calascione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZA

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:

Impegno di spesa in favore dell'Ing. Luca Vincenzo Maiorana - Decreto Ingiuntivo n. 448/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.

Il Responsabile del Procedimento

CHE in data 09/03/2021 è stato acquisito al Prot. Gen. n. 19701 di questo Ente il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 448/20, all'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G., divenuto Esecutivo in data 21/01/2021 e presentato dall'Ing. Luca Vincenzo Maiorana per il pagamento del rimborso della somma anticipata quale tassa di registrazione sugli Atti Giudiziari, all'Agenzia delle Entrate;

CHE l'importo della registrazione è stato anticipato dall'Ing. Maiorana la quale nonostante numerosi solleciti non ha ottenuto alcun rimborso;

CHE nel sopracitato Ricorso per Decreto Ingiuntivo si chiede di pagare la somma complessiva di € 408,75 quale sorte principale, oltre agli interessi, maturati e maturandi, competenze, compensi ed onorari con annessi accessori di legge (Spese Generali, IVA e CPA);

RITENUTO necessario al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, impegnare la somma complessiva di €. 605,34 di cui €. 408,75 spese registrazione Decreto Ingiuntivo, €. 120,00 compensi, €. 18,00 per spese generali al 15%, €. 5,52 cpa al 4%, €. 31,57 iva al 22%, €. 21,50 spese documentate, da destinare al pagamento in favore dell' Ing. Luca Vincenzo Maiorana.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 9/04/2021, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (Art. 51 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 D.Lgs. 118/2011);

VISTI : la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011);

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2262 del 28-09-2021

-di impegnare, per i motivi sopra esposti, a favore dell' Ing. Luca Vincenzo Maiorana, C.F. MRNLVN87T19A638G, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.605,34 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene in scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Tit	Piano Finanziario	Missione Programmata	Cap	Descriz.	Competenza Fondo Plur. Vinc.	Esercizio di esigibilità		
						2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
	1.03.02.99.002	01.02. Segreteria Generale	520	Spese per Liti e arbitraggi e Risarcimento danni		€. 605,34		

- di dare atto che trattasi di spesa necessaria ed obbligatoria al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente con l'obbligo di comunicare nelle forme previste, al Consiglio Comunale per eventuali adempimenti di sua competenza, la spesa sopracitata;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente T.U.E.L. che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la apposizione della firma da parte del responsabile del servizio finanziario;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Stefana Calascione

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 29-09-2021

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 826 del 29-09-2021 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1 03.02.99.002 Altre spese legali			
Capitolo	520 Articolo	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI	
Causale		Impegno di spesa in favore dell'ing. Luca Vincenzo Maiorana - Decreto Ingiuntivo n. 448/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.	
Importo	2021	€. 605,34	
Beneficiario		23017 MAIORANA ING. LUCA VINCENZO	

Milazzo, li 01-10-2021

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2262 del 28-09-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01-10-2021.

N. Reg. Albo: 3870

Milazzo, li 01-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Anna Giannone

(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2262 del 28-09-2021



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

6

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2262 DEL 28-09-2021

N. SETTORE 309 DEL 28-09-2021

Oggetto:	Impegno di spesa in favore dell'Ing. Luca Vincenzo Maiorana - Decreto Ingiuntivo n. 448/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefana Calascione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)

**COMUNE DI MILAZZO***Città Metropolitana di Messina***1° SETTORE - AFFARI GENERALI****PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

Oggetto:	Impegno di spesa in favore dell'Ing. Luca Vincenzo Maiorana - Decreto Ingiuntivo n. 448/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

CHE in data 09/03/2021 è stato acquisito al Prot. Gen. n. 19701 di questo Ente il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 448/20, all'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G., divenuto Esecutivo in data 21/01/2021 e presentato dall'Ing. Luca Vincenzo Maiorana per il pagamento del rimborso della somma anticipata quale tassa di registrazione sugli Atti Giudiziari, all'Agenzia delle Entrate;

CHE l'importo della registrazione è stato anticipato dall'Ing. Maiorana la quale nonostante numerosi solleciti non ha ottenuto alcun rimborso;

CHE nel sopracitato Ricorso per Decreto Ingiuntivo si chiede di pagare la somma complessiva di € 408,75 quale sorte principale, oltre agli interessi, maturati e maturandi, competenze, compensi ed onorari con annessi accessori di legge (Spese Generali, IVA e CPA);

RITENUTO necessario al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, impegnare la somma complessiva di €. 605,34 di cui €. 408,75 spese registrazione Decreto Ingiuntivo, €. 120,00 compensi, €. 18,00 per spese generali al 15%, €. 5,52 cpa al 4%, €. 31,57 iva al 22%, €. 21,50 spese documentate, da destinare al pagamento in favore dell' Ing. Luca Vincenzo Maiorana.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 9/04/2021, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (Art. 51 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 D.Lgs. 118/2011);

VISTI : la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2262 del 28-09-2021

-di impegnare, per i motivi sopra esposti, a favore dell' Ing. Luca Vincenzo Maiorana, C.F. MRNLVN87T19A638G, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.605,34 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene in scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Tit	Piano Finanziario	Missione/Programma	Cap	Descriz.	Competenza Fondo Plur. Vinc.	Esercizio di esigibilità		
						2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
	1.03.02.99.002	01.02. Segreteria Generale	520	Spese per Liti e arbitraggi e Risarcimento danni		€. 605,34		

- di dare atto che trattasi di spesa necessaria ed obbligatoria al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente con l'obbligo di comunicare nelle forme previste, al Consiglio Comunale per eventuali adempimenti di sua competenza, la spesa sopracitata;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente T.U.E.L. che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la apposizione della firma da parte del responsabile del servizio finanziario;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Stefania Calascione

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 29-09-2021

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 826 del 29-09-2021 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali			
Capitolo	520	Articolo	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI
Causale	Impegno di spesa in favore dell'ing. Luca Vincenzo Maiorana - Decreto Ingiuntivo n. 448/20 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.		
Importo	2021	€ 605,34	
Beneficiario	23017	MAIORANA ING. LUCA VINCENZO	

Milazzo, li 01-10-2021

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2262 del 28-09-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01-10-2021.

N. Reg. Albo: 3870

Milazzo, li 01-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Anna Giannone

(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2262 del 28-09-2021



Pubblicato il 25/09/2018

N. 00579/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00755/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2018, proposto da:

D.G.A. Sas di Genovese Domenica & C., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Rotondo, Alfio Chirafisi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberta Maria Bucolo in Catania, Corso Italia n. 213;

contro

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza n. 14 del 16.03.2018 emessa dal Comune di Milazzo, notificata il 19.03.2018, che ha disposto “*non farsi luogo al rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 oggi rilascio di permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR N. 380/2001, richiesta dalla ditta Nadir s.r.l. oggi D.G.A. s.a.s. di Genovese Domenica con sede in Milazzo via G. Impallomeni n° 6, con istanza acquisita al protocollo dell'ex 7° Dipartimento al n° 12062 del 15 novembre 2010 – pratica edilizia n° 14896, per il mantenimento di due strutture in ferro su pedane*

Facendo seguito ai pregressi solleciti, rimasti senza esito, con la presente si diffida, ancora una volta, il Comune di Milazzo al pagamento delle spese legali liquidate dal TAR CT con l'ordinanza n. 579/2018, che si allega in copia per facilità di consultazione. Si rappresenta che il pagamento potrà essere effettuato direttamente ai difensori della D.G.A. S.A.S di Genovese Domenica & C., Avv. Tiziana Rotondo ed Avv. Alfio Chirafisi, come da autorizzazione rilasciata dalla legale rappresentante della suddetta società che si allega.

Si rimane in attesa di riscontro entro giorni 10 dal ricevimento della presente, in difetto si procederà giudizialmente per il recupero delle predette somme con ulteriore aggravio di spese per l'Ente.

Avv. Tiziana Rotondo

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali**DETTAGLIO FATTURA**

Onorari	€ 1.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 150,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 46,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.196,00
IVA 22% su Imponibile	€ 263,12
Totale documento	€ 1.459,12

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE LEGALI

La sottoscritta Sig.ra **GENOVESE DOMENICA**, nata a Barcellona P.G. il 24.03.1972, CF: GNVDNC72C72C64A638J, n.q. di legale rappresentante pro tempore della **D.G.A. S.A.S di Genovese Domenica & C.**, con sede in Milazzo, Via G. Impallomeni n. 6, P.IVA e CF: 03368600833, parte ricorrente nel giudizio iscritto al N. 755/2018 RG TARS CT promosso dalla deducente contro il Comune di Milazzo, in relazione alle spese legali liquidate dal TARS CT con l'ordinanza n. 579/2018 del 25.09.2018, che si allega in copia per facilità di consultazione,

AUTORIZZA

Il **Comune di Milazzo**, parte soccombente, a provvedere al pagamento delle spese legali liquidate dall'On.le TARS CT con l'ordinanza n. 579/2018, pari ad €. 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato versato di €. 650,00, direttamente ai propri procuratori costituiti **Avv. Tiziana Rotondo** (CF: RTNTZN79B57F206T) ed **Avv. Alfio Chirafisi** (CF: CHRLFA78P01F206T) nella misura del 50 % cadauno, mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

AVV. TIZIANA ROTONDO

IBAN: IT28G0760116500000047591284

AVV. ALFIO CHIRAFISI

IBAN: IT64Z0521682290000000010978

D.G.A. s.a.s.
GENOVESE DOMENICA & C.
Via G.B. Impallomeni, 6
98067 Milazzo (Me)
P.Iva 03 368 600 833

Genovese Domenica



8

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO*Sezione Civile***IL GIUDICE**

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 300/2020 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 giugno 2020 ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 25 febbraio 2020, Nania Antonino, nell'interesse Nania Salvatore, espone: che il minore, autistico, affetto da stereotipie motorie, contatto visivo assente, atteggiamento di chiusura relazionale, con linguaggio espressivo ancora non esordito rappresentato soprattutto da sillabe, frequente, per l'anno scolastico 2019-2020, la prima classe della scuola media statale "G. Garibaldi" dell'Istituto comprensivo di Milazzo; che il minore ha diritto, in virtù dell'art. 13 legge 104/92 alla figura specialistica dell'assistenza alla comunicazione; che l'amministrazione scolastica ha predisposto in data 18.04.2019 un piano educativo individualizzato (P.E.I.) ai fini dell'integrazione e dell'assistenza dell'alunno; che il gruppo di lavoro per l'handicap operativo (G.L.H.O.), in occasione della verifica del 4.06.2019 ha ritenuto in parte congruo il P.E.I. con le esigenze dell'alunno, proponendo per l'anno scolastico 2019/2020 la fruizione dell'assistenza alla comunicazione per il massimo delle ore; che detto P.E.I., come integrato col verbale di verifica, risulta ancora vigente, non essendo stato redatto altro piano individualizzato; che, tuttavia, al predetto P.E.I. non è stata data completa attuazione, posto che l'alunno usufruisce dell'assistente alla comunicazione per sole 15 ore settimanale in luogo del massimo delle ore, con una scopertura giornaliera di 2 ore e 40 minuti; che il minore Nania Salvatore beneficia del "trasporto scolastico specialistico" in quanto allievo disabile e che tale servizio prevede che un mezzo di trasporto *ad hoc*, con un accompagnatore, conduca l'alunno da casa a scuola e viceversa; che tuttavia, il prelievo al mattino avviene con circa mezz'ora di ritardo rispetto all'orario di ingresso e che dalla scuola viene prelevato alle 13.00, ovvero quaranta minuti in anticipo rispetto all'orario di uscita. Ciò premesso, parte ricorrente agisce in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione,

dell'Istituto comprensivo di Milazzo Scuola Media statale "G. Garibaldi" e del Comune di Milazzo, deducendo che la mancata esecuzione integrale da parte dell'Amministrazione scolastica del P.E.I. predisposto e il prelievo anticipato da parte dell'assistente al trasporto concretizzano un comportamento discriminatorio che ha l'effetto di mettere il soggetto disabile in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, nonché il danno grave ed irreparabile dei diritti vantati da Nania Salvatore, tale per cui viene invocata la tutela d'urgenza in attesa della definizione del giudizio di merito.

Pertanto, il ricorrente chiedeva: "1. In via principale, accertare la natura discriminatoria della decisione dell'Amministrazione scolastica di non concedere al minore, affetto da sindrome autistica di grado severo, la figura dell'assistente alla comunicazione per il massimo delle ore, ovvero 28 ore e 20' (5h e 40' x 5gg) ai fini della frequenza della Classe 1 sez C, Scuola media statale G. Garibaldi, Istituto Primo Comprensivo - Milazzo; 2. Per l'effetto, con decreto inaudita altera parte, ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e di procedere in tal senso, ponendo in essere tutti i necessari adempimenti per l'anno scolastico in corso e per gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione di fatto del minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti; 3. Ordinare altresì al Comune di Milazzo il rispetto degli orari del trasporto scolastico specializzato;", con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ed il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, chiedendone la conseguente declaratoria, con vittoria di spese di giudizio.

Pur ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano l'Istituto comprensivo di Milazzo Scuola Media statale "G. Garibaldi" ed il Comune di Milazzo, dei quali va dichiarata la contumacia.

2. Preliminarmente, va affermata la competenza del Tribunale adito, così prendendo posizione sull'eccezione di incompetenza svolta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.



Il Ministero resistente deduceva l'applicabilità nel caso di specie del c.d. foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., con l'effetto che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto era incompetente territorialmente in favore del Tribunale di Messina, dovendo la competenza radicarsi nel luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto si trovi il Giudice territorialmente competente.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, dando soluzione ad un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed all'art. 244 del d.lg. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli art. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato *in parte qua* l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 2/07/2008, n. 18036).

Nondimeno, sempre ad avviso delle Sezioni Unite, ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni legislative, ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 18036/2008 cit.; Cass. Civ., SS.UU., 18/11/2010, n.23285).

Ciò premesso, nella specie, ove il ricorrente deduce la condotta discriminatoria posta in essere dalle Amministrazioni resistenti trova applicazione l'art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, a norma del quale i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti discriminatori in pregiudizio delle persone con disabilità sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il quale al comma 2 dispone testualmente che *"E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio."*, senza prevedere alcuna espressa deroga in favore del foro erariale.



Detta disposizione, che individua la competenza territoriale del decidente in una prospettiva di prossimità in favore del soggetto istante, deroga rispetto alla regola generale del cd. foro erariale, con l'effetto che il Tribunale adito è territorialmente competente.

3. Ciò premesso, parte ricorrente deduce che il gruppo di lavoro per l'handicap operativo (G.L.H.O.), in occasione della verifica del 4.06.2019, riteneva parzialmente congruo il P.E.I. con le esigenze dell'alunno Nania Salvatore e proponeva per l'anno scolastico 2019/2020 la fruizione dell'assistenza alla comunicazione per il massimo delle ore; lamenta, tuttavia, che al piano educativo individualizzato (P.E.I.) non veniva data integrale attuazione, dal momento che per l'anno 2019/2020 l'alunno usufruiva dell'assistenza alla comunicazione per sole quindici ore settimanali.

Occorre chiarire – così prendendo posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'Avvocatura dello Stato, costituitasi nell'interesse del M.I.U.R., invero da qualificarsi quale questione di merito inerente la titolarità del rapporto controverso dal lato passivo (in adesione al consolidato l'insegnamento delle Sezioni Unite con sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951) – che l'art. 13 della legge n. 104 del 1992, nel prevedere misure che rendano effettivo il diritto allo studio delle persone disabili, al comma 3, stabilisce in relazione, alle scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, distinguendo detta forma di assistenza dalla diversa attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

L'attività educativa prestata da personale comunale (nella specie, l'assistente alla comunicazione) presso le scuole statali per il sostegno agli alunni con handicap si affianca all'attività di docenza per una piena integrazione scolastica della persona disabile e solo con riguardo a quest'ultima attività l'amministrazione scolastica è tenuta a garantire le ore di sostegno indicate nel piano educativo individualizzato (P.E.I.) (cfr. Cass., Civ., sez. un., 25/11/2014, n.25011).

L'art. 13 l. n. 104 del 1992, mentre attribuisce all'Amministrazione scolastica il compito di garantire con docenti specializzati attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, competendo ad essa l'assegnazione di un insegnante (di sostegno), ribadisce l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione



personale degli alunni con handicap. Sicché, compete invece al Comune in cui è sita la scuola assicurare l'assistenza materiale, che si sostanzia nell'aiuto personale di cui l'alunno con disabilità ha bisogno per soddisfare tutte le esigenze che insorgono durante la sua permanenza a scuola, al fine di assicurargli la possibilità di frequentarla.

Inoltre, la specifica competenza dei Comuni in materia è prevista dall'art. 139 lettera c) del d. lgs. n. 112 del 1998 a norma del quale sono rimesse ai predetti Enti locali territoriali, per le scuole primaria e secondaria inferiore, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

L'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione è un'assistenza specialistica *ad personam* che viene riconosciuta al singolo studente con disabilità – in aggiunta all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno ed agli insegnanti curricolari – per sopperire ai deficit individuali, mediante l'intervento di un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, aiutandolo a partecipare alle attività proposte dall'insegnante.

L'assistente educatore svolge un'attività di supporto materiale individualizzato, estranea all'attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente mediante lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione: a norma degli artt. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri relativi all'assistenza nei gradi della scuola inferiori alla secondaria superiore rientrano nella competenza del Comune (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 03/10/2012, n.5194).

Con riguardo al caso in esame, pertanto, avuto riguardo al *petitum*, il Comune di Milazzo è competente ad assicurare il servizio di assistenza alla comunicazione, non anche il M.I.U.R. e l'Istituto comprensivo di Milazzo Scuola Media statale "G. Garibaldi", pure chiamati in giudizio.

Ciò chiarito, la domanda è parzialmente fondata nei confronti del Comune di Milazzo e merita accoglimento per quanto di ragione.

Nel solco della disciplina sovranazionale (cfr. art. 24 della Convenzione di New York del 13.12.2006; artt. 14, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e



costituzionale, si inserisce la normativa specifica in materia di tutela dei disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, diretta attuazione delle disposizioni costituzionali sul diritto all'istruzione e all'integrazione dei disabili in condizioni di eguaglianza con gli alunni normodotati. Il riferimento è, in particolare, agli artt. 2, 3, 34, primo comma e 38, terzo comma.

Da ultimo, la legge 1 marzo 2006, n. 67, finalizzata alla piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, definisce all'art. 2 quale condotta discriminatoria, vietata e sanzionata dall'ordinamento, ogni atto o comportamento che producono l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.

D'altronde, sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto all'istruzione dei disabili è ascrivito alla categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., SS.UU., 25/11/2014, n.25011).

Secondo l'art. 12 della legge n. 104/1992, l'attenzione alla persona disabile e alla sua diversità si concretizza nella formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione. Del piano educativo è parte integrante il profilo dinamico-funzionale, che indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. All'elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.



La redazione del profilo dinamico-funzionale è finalizzata alla formulazione di un piano educativo individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti di cui sopra propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento, ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile, nonché la classe frequentata dallo stesso.

Tra le norme finalizzate alla promozione dell'autonomia e dell'integrazione e dell'inserimento del disabile, il successivo art. 13, comma 3, prevede – per quello che rileva in questa sede - l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, cui consegue il corrispondente diritto dell'alunno disabile.

Sul punto, in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, le Sezioni Unite hanno statuito che il P.E.I. obbliga l'Amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo (cfr. Cass. Civ., sez. un., n.25011/2014 cit.).

Ed ancora, le Sezioni Unite si sono pronunciate affermando che “[...] la giurisdizione del giudice ordinario scatta a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione: in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione - autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della



salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile [...]" (Cass. Civ., SS.UU., 28 febbraio 2017, n. 5060).

Quindi, la condotta dell'Amministrazione competente che non appresti il sostegno (in senso ampio - pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al Giudice ordinario, come nella specie ove il ricorrente lamenta non già la mancata adozione del P.E.I., quanto l'attribuzione dell'assistente alla comunicazione per un numero di ore inferiore rispetto a quello indicato nel verbale di verifica del 4.06.2019, cui ben può attribuirsi valore equivalente al piano educativo individualizzato, considerato il valore integrativo derivante dalla disciplina legislativa sopra richiamata.

Ciò posto, avuto riguardo alla documentazione prodotta, emerge che Nania Salvatore è affetto da un disturbo di spettro autistico con livello di gravità 3, qualificata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina "G. Martino" come una "*patologia del neurosviluppo cronica e perdurante di grado severo con elevato impatto negativo sul grado di autonomia e sulle prospettive di vita del bambino.*" Emerge, altresì, che per Nania Salvatore, per l'anno scolastico 2018/2019, veniva redatto un P.E.I. in relazione al quale, in sede di verifica, il team presente al Gruppo di lavoro per l'handicap operativo del 4.06.2019 riporta il parere che l'alunno necessita ai fini dell'integrazione scolastica di un addetto alla comunicazione per il massimo delle ore.

Senonché, parte ricorrente allega che, per l'anno scolastico 2019/2020, il Comune di Milazzo non provvedeva all'integrazione dell'assegnazione dell'assistente alla comunicazione, usufruendo l'alunno del servizio solo per quindici ore, ove per converso l'orario scolastico – come anche riscontrato in atti – è di cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 13.45.

La carenza lamentata è confermata dal M.I.U.R., il quale deduce di avere reiteratamente chiesto al Comune di Milazzo l'adeguamento e, quindi, l'ampliamento delle ore del servizio in oggetto, come riscontrato dalla documentazione versata in atti dal Ministero.



Sulla base delle risultanze processuali, il Comune di Milazzo, non riconoscendo al minore l'assistente alla comunicazione per il numero di ore corrispondente a quello indicato nel P.E.I., come integrato, ha tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di Nania Salvatore ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 1 marzo 2006, n. 67.

Il Comune di Milazzo, infatti, è nella specie privo del potere discrezionale di sindacare l'operato del GLOH e, quindi, di ridurre unilateralmente il monte ore ritenuto necessario dagli esperti per il sostegno all'alunno, cui l'Ente locale resistente avrebbe dovuto dare piena e compiuta attuazione.

Per tutto quanto sopra osservato, sussiste il *fumus boni iuris* della domanda cautelare azionata in parte qua.

Sussiste, altresì, il *periculum in mora*: esso, in quanto inerente un diritto fondamentale della persona, deve ritenersi *in re ipsa*. Inoltre, l'irreparabilità del pregiudizio si configura nella necessità di porre rimedio con urgenza alla discriminazione posta in essere nei confronti del minore, tenuto conto che il decorso del tempo incide negativamente sulle prospettive di supporto e recupero dell'alunno e rende più difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.I. per il quale è richiesta la continuità dell'attività di supporto.

Il *periculum* sussiste pure in termini di attualità, considerato che la domanda cautelare è stata avanzata anche con riguardo agli anni scolastici successivi a quello conclusosi nelle more della definizione del procedimento.

Pertanto, va ordinata al Comune di Milazzo l'immediata cessazione della condotta discriminatoria, mediante l'attribuzione dell'assistenza alla comunicazione in favore di Nania Salvatore per il numero massimo di ore, corrispondenti all'orario scolastico, articolato in cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 13.45 per l'anno scolastico corrente e per i successivi, salvo eventuale diversa valutazione con riguardo alle future annualità contenuta nel successivo PEI di riferimento.

Analoghe conclusioni non possono essere estese anche al servizio di trasporto scolastico, in relazione al quale parte ricorrente lamenta che il minore viene prelevato con anticipo di quaranta minuti rispetto all'orario di chiusura delle lezioni e che, pertanto, non ha la possibilità di rimanere a scuola per l'intero orario scolastico, a differenza degli altri alunni.



Invero, le superiori circostanze sono rimaste del tutto indimostrate sul piano documentale, né sono state articolate specifiche richieste istruttorie, dovendosi precisare che la natura deformalizzata del procedimento cautelare non determina la recessione del principio della domanda e dell'onere di provare il diritto fatto valere in giudizio.

Va anche considerato che parte ricorrente, la quale agisce – alla luce delle deduzioni di cui al ricorso - a tutela del diritto alla salute ed all'istruzione, non allega in quale modo e misura le doglienze inerenti il servizio di trasporto scolastico ledono i predetti diritti.

Quanto testé rilevato rende superfluo in parte qua il vaglio dei presupposti di legge della tutela d'urgenza richiesta.

4. All'esito del giudizio consegue la regolamentazione delle spese processuali, le quali vanno poste a carico del Comune di Milazzo ed in favore di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo alla natura del procedimento, al valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e all'attività difensiva svolta, previa compensazione nella misura di 1/3 in ragione del parziale accoglimento della domanda.

Parte ricorrente – rimasta interamente soccombente nei confronti del M.I.U.R. - è tenuta alla refusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo alla natura del procedimento, al valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e all'attività difensiva svolta. Nulla va disposto sulle spese processuali nei rapporti tra parte ricorrente e l'Istituto comprensivo di Milazzo – Scuola Media statale “G. Garibaldi”, rimasto contumace.

P.Q.M.

dichiara la contumacia dell'Istituto comprensivo di Milazzo Scuola Media statale “G. Garibaldi” e del Comune di Milazzo;

in parziale accoglimento del ricorso, **ordina** al Comune di Milazzo l'immediata cessazione della condotta discriminatoria, con conseguente assegnazione dell'assistenza alla comunicazione in favore di Nania Salvatore per il numero massimo di ore, corrispondenti all'orario scolastico, articolato in cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 13.45, per l'anno scolastico corrente e per i successivi;



condanna il Comune di Milazzo alla rifusione delle spese processuali sostenute da Nania Antonino n.q., liquidate – già parzialmente compensate di 1/3 - in € 2.430,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;

condanna Nania Antonino n.q. alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20 luglio 2020.

Il Giudice

dott.ssa Anna Smedile



Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 2.430,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 364,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 111,78
Totale imponibile	€ 2.906,28
IVA 22% su Imponibile	€ 639,38
Totale documento	€ 3.545,66

MILAZZO 16 SALVATORE + 1

9

Messaggio numero 581655 del 20-09-2021 ora 10:18

Mittente Andoloro Giuseppa
Destinatario Calascione Stefana
Oggetto Prot. (A) n 80643 - POSTA CERTIFICATA Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso
202001905 COD#tarcy2021091606282_1

Protocollo n. 80643 del 20-09-2021

Oggetto : POSTA CERTIFICATA Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso 202001905

COD#tarcy2021091606282_1

Mittente : TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Mai mittente : invio_avvisi1@pec.ga-cert.it

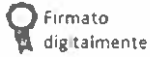
Rg 1905/2020
Sent. n° 2776/21
di ottemperanza
per l'esecuzione
del giudicato
della sent 1695/2020

01905/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 16/09/2021

N. 02776/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01905/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2020, proposto da
Salvatore Maimone e Natale Maimone, rappresentati e difesi dall'avvocato
Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1695/2020 in data 10 luglio 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. Daniele
Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

N. 01905/2020 REG.RIC.

I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1695/2020 in data 10 luglio 2020, passata in cosa giudicata, con cui è stato accolto il ricorso n. 102/2020 ed è stato ordinato al Comune di Milazzo di provvedere alla definizione dell'istanza presentata dagli interessati entro il termine di 150 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con condanna dell'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio.

La sentenza, a seguito dell'ordinanza del Tribunale n. 594/2021 in data 25 febbraio 2021, è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Milazzo in data 21 marzo 2021.

Il Comune di Milazzo, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Nell'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all'Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 21 marzo 2021, con la conseguenza che, al momento in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall'articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall'articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Non risultando l'intervenuto adempimento dell'Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto, dovendo ordinarsi al Comune di Milazzo di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'Amministrazione intimata, si nomina il responsabile del Settore competente in materia urbanistica ed edilizia del Comune

01905/2020 REG.RIC.

di Barcellona Pozzo di Gotto, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, quale commissario "ad acta" per provvedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni centoventi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina al Comune di Milazzo di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il responsabile del Settore competente in materia urbanistica ed edilizia del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario "ad acta" per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni centoventi; 3) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1322 DEL 31-05-2021

N. SETTORE 179 DEL 31-05-2021

Oggetto:	Impegno di spesa per pagamento spese di lite in favore dei Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale derivanti da sentenza n. 1695/2020 emessa dal TAR di Catania.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Angela Anna Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO
(Sottoscritto con firma digitale)

**COMUNE DI MILAZZO***Città Metropolitana di Messina***1° SETTORE - AFFARI GENERALI****PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

Oggetto:	Impegno di spesa per pagamento spese di lite in favore dei Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale derivanti da sentenza n. 1695/2020 emessa dal TAR di Catania.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento**PREMESSO**

CHE in data 16/01/2020 è stato acquisito al prot. n. 3172 di questo Ente il Ricorso al TAR di Catania presentato dalla Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza del 23 settembre 2019 acquisita al prot. n. 59416 del 24/09/2019 del Comune di Milazzo, diretta ad ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area sita in Milazzo, via Tono individuata in catasto foglio n. 4 particella 359 NCT del Comune di Milazzo in dipendenza della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio;

CHE con Sentenza del TAR Catania n. 1695/2020 notificata in forma esecutiva, a questo Ente in data 24/03/2021 con prot. n. 24762 all'esito del giudizio n. 102/2020, il Tribunale liquida in favore dei Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale, €. 2.000,00 oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente;

RITENUTO necessario, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, impegnare la somma complessiva di €. 3.218,24 onnicomprensiva, di cui €. 2.000,00 per compenso, €. 300,00 per spese generali al 15%, €. 92,00 cpa al 4%, €. 526,24 iva al 22% ed €. 300,00 per contributo unificato, per le spese di lite derivanti dalla sentenza sopra indicata, da destinare al pagamento in favore dei Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 60 del 09/04/2021 immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs 267/2000, art 10 del D.Lgs n. 118/2011);

VISTI: la L. 08/06/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23/12/2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1322 del 31-05-2021

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

- di impegnare, per i motivi sopra esposti, a favore dei Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 3.218,24 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene in scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Tit	Piano Finanziario	Missione Programma	Cap	Descriz.	Competenza Fondo Plur. Vinc.	Esercizio di esigibilità			
						2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	Es. succ. Euro
	1.03.02.99.002	01.02	530	Spese per liti arbitraggi scaturenti da sentenze		€ 3.218,24			

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente T.U.E.L. che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la apposizione della firma da parte del responsabile del servizio finanziario;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Angela Anna Lo Presti

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 01-06-2021

Il Responsabile del procedimento
F.to Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 499 del 01-06-2021 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali			
Capitolo	530	Articolo SPESE PER LITI ARBITRAGGI SCATURENTI DA SENTENZE	
Causale		Impegno di spesa per pagamento spese di lite in favore dei Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale derivanti da sentenza n. 1695/2020 emessa dal TAR di Catania.	
Importo	2021	€. 1.609,12	
Beneficiario		10293 MAIMONE SALVATORE	
Impegno N. 500 del 01-06-2021 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali			
Capitolo	530	Articolo SPESE PER LITI ARBITRAGGI SCATURENTI DA SENTENZE	
Causale		Impegno di spesa per pagamento spese di lite in favore dei Sig.ri Maimone Salvatore e Maimone Natale derivanti da sentenza n. 1695/2020 emessa dal TAR di Catania.	
Importo	2021	€. 1.609,12	
Beneficiario		13807 MAIMONE NATALE	

Milazzo, li 03-06-2021

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1322 del 31-05-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-06-2021.

N. Reg. Albo: 2112

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1322 del 31-05-2021

Milazzo, li 03-06-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)

Comune di Milazzo protocollo in partenza n. 0076766 del 21-09-2022

N. 01042/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 29/10/2021

N. 03218/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01042/2021 REG.RIC.

 Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2021, proposto da
Puca Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Per la declaratoria

- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza presentata
dal ricorrente in data 26 Febbraio 2021, acquisita al protocollo n. 17292 del
1/03/2021 del Comune di Milazzo, diretta a ottenere l'attribuzione di una nuova
destinazione urbanistica dell'area sita in Milazzo, individuata al foglio di mappa n.5
particella n. 2092 del Comune di Milazzo in dipendenza della decadenza dei vincoli
preordinati all'esproprio

Per l'accertamento

J. 01042/2021 REG.RIC.

passaggio in decisione.

3. Alla camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

4.1. A tal fine è sufficiente rinviare – ai sensi dell’art. 74 c.p.a. nella parte in cui dispone che *“la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”* – ai principi già stabiliti in numerosi precedenti di questo Tribunale (cfr. ex multis, TAR Catania, sez. I, 2596/2021; sez. III, 452/2020; n. 451/2018), secondo cui la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica.

Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune - in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della l. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dall’art. 2 della l.r. n. 10/1991 e s.m.i. - sia tenuto ad esaminarla, pronunciandosi con una determinazione esplicita, conclusiva e motivata sull’istanza di che trattasi.

Va tuttavia specificato che la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l’area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la generale disciplina del territorio, più idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 maggio 2021, n. 1654).

4.2. Ciò posto, nel presente caso, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sig. PUCA RAFFAELE (CF PCURFL80S11F206P), nato a Milazzo il 11/11/1980 nella qualità di amministratore unico dell'impresa **PUCA COSTRUZIONI SRL (P.IVA 02846690838)**, con sede in Milazzo Via San Giovanni n. 141, nomina a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado dell'instaurando giudizio dinnanzi il TARS-CT contro il Comune di Milazzo, per l'impugnazione del silenzio sull'istanza per l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica acquisita al prot. n. 17292 del 1/03/2021 dell'Ente, l'Avv. **Benedetto Calpona (C.F. CLPBDT62D24A6380)**, al quale conferisce ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di depositare memorie e documenti, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, proporre motivi aggiunti, depositare istanza di fissazione udienza, proporre appello alla sentenza, proporre opposizione al decreto di perenzione.

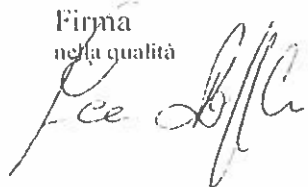
Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del giudizio, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Si elegge domicilio presso il domicilio digitale dell'Avv. Benedetto Calpona PEC:

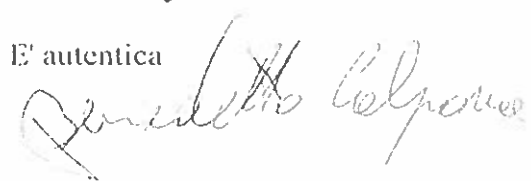
avvbenedettocalpona@pec.giuffrè.it (censito su ReGinde).

Firma
nella qualità



NOTA Qualeto -

E' autentica



Io sottoscritto Avv. Benedetto Calpona dichiaro ai sensi della vigente normativa che il presente documento è conforme all'originale in mio possesso da cui è stato estratto.

Avv. Benedetto Calpona

Firmato digitalmente da

**BENEDETTO
CALPONA**

CN = CALPONA
BENEDETTO
C = IT

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L. 21 GENNAIO 1994, N. 53, IO
SOTTOSCRITTO AVVOCATO BENEDETTO CALPONA DEL FORO DI
BARCELLONA P.G., (C.F. CLPBDT62D24A6380), CON STUDIO IN
BARCELLONA P.G., PIAZZA BORSELLINO N. 10, DIFENSORE DELLA **PUCA**
COSTRUZIONI SRL (P.IVA 02846690838) IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* SIG. **PUCA RAFFAELE (CF**
PCURFL80S11F206P), IN FORZA DELLA PROCURA ALLE LITI RILASCIATA
SU FOGLIO SEPARATO AL RICORSO PROMOSSO CONTRO IL **COMUNE DI**
MILAZZO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE*,
DAVANTI AL TARS - CT, IN VIRTU' DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G. IN DATA
05/11/2008, HO NOTIFICATO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA AVENTE INDIRIZZO MITTENTE
avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it COPIA INFORMATICA PER
IMMAGINE, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, IN CONFORMITA' A QUANTO
PREVISTO DALL'ART. 18 DM 44/2011, COSI' COME MODIFICATO DAL DM
48/2013, DEL **SENTENZA N. 3218/2021 DEL TARS CT E DELLA PROCURA**
ALLE LITI DI CUI ATTESTO LA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE AI SENSI
DELL'ART. 22 D. LGS. 82/2005, FACENDONE CONSEGNA A MEZZO POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA IN DATA CORRISPONDENTE A QUELLA
INDIVIDUATA NEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A:

1) **COMUNE DI MILAZZO**, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede legale in
via F. Crispi, 1 - 98057 Milazzo (ME) e digitalmente domiciliata all'indirizzo:

protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
(indirizzo estratto da Indice-PA)

ATTESTO DA ULTIMO CHE IL MESSAGGIO PEC, OLTRE ALLA PRESENTE
RELATA DI NOTIFICA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, CONTIENE I
SEGUENTI ULTERIORI ALLEGATI INFORMATICI: **SENTENZA N. 3218/2021
DEL TARS CT E DELLA PROCURA ALLE LITI** (SOTTOSCRITTI
DIGITALMENTE).

Barcellona P.G., lì 20/05/2022

Avv. Benedetto Calpona

Firmato digitalmente da

**BENEDETTO
CALPONA**

CN = CALPONA
BENEDETTO
C = IT

Avv. Alessandro Francio
Viale Boccetta N. 43 - 98122 Messina
Tel./Fax (090) 9431408

E-mail: avv.alessandrofrancio@yahoo.it
pec:avv.alessandrofrancio@pec.giuffrè.it
P.I.: 02696540838 - C.F.: FRNLSN73D17F158E



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	FIorentino	ADOLFO	Presidente
☐	SAIJA	SALVATORE	Relatore
☐	CAIOLA	CARMELO MARIA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3831/2017
depositato il 21/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1936 TARI 2016
contro:
COMUNE DI MILAZZO
VIA 98057 MILAZZO

proposto dal ricorrente:
GRANDE PINO SRL
VIALE REGINA ELENA 95/C 98121 MESSINA ME

difeso da:
FRANCIO' ALESSANDRO
VIALE BOCCETTA 43 98122 MESSINA ME



SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 3831/2017

UDIENZA DEL

20/05/2019 ore 09:00

N°

592/2020

PRONUNCIATA IL:

20/05/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

04/02/2020

Il Segretario

COMUNE DI MILAZZO

Prot A/P Arrivo

N° 0026078 del 29-03-2021

N. 3831/17 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 15.3.2017, Grande Pino s.r.l. impugnava l'avviso di pagamento n. 1936/2017, emesso dal Comune di Milazzo per TARI 2016, per l'importo di € 11.378,00. La ricorrente eccepiva l'illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di approvazione della tariffa per l'anno 2016, per violazione del regolamento Tari, nonché l'illegittimità della predetta delibera per violazione della L.147/2013 e per carenza di motivazione.

Il Comune di Milazzo, benché regolarmente citato, non si costituiva. All'udienza di discussione del 20.5.2019, la causa veniva introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La medesima questione per cui è causa (sebbene riferita all'annualità 2015), è stata già affrontata da questa Commissione, con sentenza n. 993/8/18, in senso favorevole alla contribuente, con motivazione ampiamente condivisibile, cui intende darsi continuità. Ciò tenuto anche conto della mancata costituzione da parte del Comune di Milazzo, che non ha evidentemente inteso replicare, né contestare taluni elementi fattuali in realtà decisivi, come si dirà.

Tanto premesso, il primo motivo è fondato. Come dedotto e documentato dalla società ricorrente, l'avviso impugnato è fondato sulla deliberazione del Consiglio Comunale n.34/2016, con cui sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2016.

Con tale delibera il Comune ha ritenuto di derogare ai criteri di determinazione delle tariffe previste dal d.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), optando per il diverso criterio previsto dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013.

Tale metodo di determinazione, tuttavia, si pone in palese contrasto con altro atto della medesima amministrazione ovvero con il regolamento TARI approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.13/2014 (doc. 3 ric.te), che impone l'applicazione dei criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999 qualora non siano presenti sistemi di

21

N. 3831/17 R.G.

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche.

Poiché, come dedotto dalla ricorrente (con affermazione non contestata dall'ente impositore, non costituitosi), il Comune di Milazzo non dispone di tali sistemi di misurazione, ne consegue che l'ente medesimo non avrebbe potuto applicare criteri di determinazione della tariffa diversi da quelli di cui al citato d.P.R.

Il ricorso va dunque accolto, restando assorbite le ulteriori doglianze.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Milazzo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.400,00, oltre accessori di legge.

Messina, così deciso nella Camera di Consiglio del 20.5.2019.

Il Giudice rel.
(dr. Salvatore Saija)

Il Presidente
(dr. Adolfo Fiorentino)

Amu

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

È copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 c.p.c. a richiesta dell' **Avv. Alessandro Francio**' quale Procuratore costituito della societa' Grande Pino srl nel procedimento iscritto al n. 3831/17 R.G.R. Sez.13.

Messina, li 08.03.2021



IL SEGRETARIO

Francesco RATANE'



E' copia conforme ad altra copia rilasciata
con formula esecutiva.

Messina. 8-03-2021

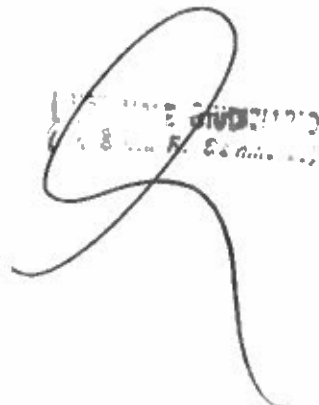
Comune di Milazzo, in persona del Sindaco, con sede in
Milazzo 98057 - V. M. F. CRASPI 1

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
CON LETTERA RACCOMANDATA

Messina,

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

24 MAR. 2021



UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 3911

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 10,65
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 13,23

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 24/03/2021

L'Ufficiale Giudiziario



-1M113911/1

**COMUNE DI MILAZZO***Città Metropolitana di Messina***1° SETTORE - AFFARI GENERALI**

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. GENERALE 2184 DEL 20-09-2021****N. SETTORE 289 DEL 20-09-2021**

Oggetto:	Impegno di spesa per pagamento spese di lite sentenza n. 592/2020, Commissione Tributaria di Messina.
-----------------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Angela Anna Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE**F.to ANDREINA MAZZU'**

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Impegno di spesa per pagamento spese di lite sentenza n. 592/2020, Commissione Tributaria di Messina.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

CHE con Sentenza n. 592/2020 R.G. n. 3831/2017 notificata in forma esecutiva a questo Ente in data 26/04/2021 con prot. n. 34604, la Commissione Provinciale di Messina ha condannato il Comune di Milazzo al pagamento in favore del Grande Pino s.r.l. delle spese di lite, liquidate in €. 1.400,00 oltre accessori di legge;

CON nota acquisita al prot. gen.le n. 46287 del 26/05/2021, l'Avv.to Franciò Alessandro, per conto e nell'interesse del Grande Pino s.r.l. chiede al Comune di Milazzo che venga effettuato il pagamento in favore del Grande Pino così come statuito nella sentenza citata in oggetto;

RITENUTO necessario, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, impegnare la somma complessiva di €. 2.077,00 onnicomprensiva, di cui €. 1.400,00 spese liquidate in sentenza, €. 210,00 per spese generali al 15%, €. 64,40 cpa al 4%, €. 368,37 iva al 22% ed €. 34,23 (spese vive: richiesta di attestazione formula esecutiva più notifica sentenza);

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 60 del 09/04/2021 immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs 267/2000, art 10 del D.Lgs n. 118/2011);

VISTI: la L. 08/06/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23/12/2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011);

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

– **Che** la somma sopra indicata non trova capienza al Cap. 530, pertanto è stata imputata al Cap.

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2184 del 20-09-2021

520 al fine di evitare aggravii per l'Ente;

- **di impegnare**, per i motivi sopra esposti, a favore del Grande Pino s.r.l., nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 2.077,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene in scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Tit	Piano Finanziario	Missione/Programma	Cap	Descriz.	Competenza Fondo Plur. Vinc.	Esercizio di esigibilità			
						2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	Es. succ. Euro
	1.03.02.99.002	01.02	520	Spese per liti arbitraggi e risarcimento danni		€ 2.077,00			

- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente T.U.E.L. che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

- **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la apposizione della firma da parte del responsabile del servizio finanziario;

- **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

l.to Angela Anna Lo Presti

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Favorevole, con l'obbligo dell'Ufficio Proponente di comunicare nelle forme previste, al Consiglio Comunale per eventuali adempimenti di sua competenza, il debito di cui in argomento.

Milazzo, li 23-09-2021

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 816 del 23-09-2021 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02 99.002 Altre spese legali			
<i>Capitolo</i>	<i>520 Articolo</i>	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI	
<i>Causale</i>		Impegno di spesa per pagamento spese di lite sentenza n. 592/2020, Commissione Tributaria di Messina.	
<i>Importo</i>	<i>2021</i>	€ 2.077,00	
<i>Beneficiario</i>	<i>20541</i>	GRANDE PINO SRL DI FIORINO MASSIMO	

Milazzo, li 23-09-2021

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2184 del 20-09-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-09-2021.

N. Reg. Albo: 3750

Milazzo, li 23-09-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2184 del 20-09-2021

Sent 2590 / 2021

12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 24/06/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
MARINO CARMELO, Giudice
VALEA GIUSEPPE, Giudice

in data 24/06/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 66/2020 depositato il 07/01/2020

proposto da

Grande Pino Srl - 01720860830

Difeso da
Alessandro Francio' - FRNLSN73D17F158E

ed elettivamente domiciliato presso avvalessandrofrancio@pec.giuffre.it

contro

Comune di Milazzo

elettivamente domiciliato presso protocollo generale@pec.comune.milazzo.me.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 13026 TARI 2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso la GRANDE PINO Srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore ha impugnato l'avviso di cui in epigrafe con cui il Comune di Milazzo le ha richiesto per l'anno di imposta 2018 la

TARI per complessivi €.12.232,00 per i locali di via S.Paolino siti in Milazzo, perché illegittimo.

Non si è costituito il Comune di Milazzo, benchè regolarmente evocato in giudizio.

Alla fissata udienza di discussione la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente società ha eccepito la illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di approvazione della Tariffa per l'anno 2018 per violazione del Regolamento TARI, nonché la illegittimità della predetta delibera per violazione della L. n. 147/2013 e per difetto di motivazione.

La medesima questione per cui è causa – sebbene riferita ad altra annualità – è stata già decisa dalla Commissione da cui, a questo punto, non ritiene di doversi discostare e che è condivisibile.

Ciò anche tenuto in conto il comportamento reiterato del Comune di Milazzo che ha optato di restare estraneo al giudizio (ed al contenzioso), non replicando alle asserzioni difensive della ricorrente e non contestando gli elementi fattuali da essa rappresentati.

Tanto premesso, la doglianza espressa dalla ricorrente con il primo motivo è fondata.

Come dedotto e documentato, l'avviso impugnato è fondato sulla delibera del Consiglio comunale n. 34/2016 con cui sono state approvate le tariffe determinate ai fini TARI.

Con tale delibera il Comune ha ritenuto di derogare ai criteri di determinazione delle tariffe previste dal dpr n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), optando per il diverso criterio previsto dall'art. 1 comma 652 L. n. 147/2013. Tale metodo di determinazione, tuttavia, si pone in contrasto con altro atto della stessa Amministrazione comunale, ovvero, con il regolamento TARI approvato con delibera del Commissario straordinario n. 13/2014 che impone l'applicazione dei criteri di cui al dpr n. 158/199 qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche.

Poiché, come dedotto dalla società ricorrente - e non contestato dal Comune - il Comune di Milazzo non dispone di tali sistemi di misurazione, ne consegue che il soggetto impositore non avrebbe potuto applicare i criteri di determinazione della tariffa diversi da quelli di cui su citato.

Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le residue doglianze per evidenti ragioni di pregiudizialità logico - giuridica .

Le spese come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza processuale.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso impugnato. Condanna il Comune di Milazzo alla rifusione delle spese giudiziali che liquida in complessivi €2.000,00 oltre oneri accessori legge, in favore della società ricorrente.

Così deciso in Messina, li 24.06.2021

Il Presidente

Nicolò Valentini

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali**DETTAGLIO FATTURA**

Onorari	€ 2.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 300,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 92,00
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 2.392,00</i>
IVA 22% su Imponibile	€ 526,24
Totale documento	€ 2.918,24

GRANDE PIÙ



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| ☐ | PUGLISI | GIOACCHINO | Presidente |
| ☐ | RANDAZZO | VINCENZA MARIA LUCIA | Relatore |
| ☐ | ALACQUA | CONCETTA DANIELA LOR | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 318/2016
depositato il 21/01/2016

- avverso **AVV. PAGAMENTO n° 2041 TARI 2016**
contro:
COMUNE DI MILAZZO
VIA FRANCESCO CRISPI 1 98057 MILAZZO

proposto dal ricorrente:
GRANDE PINO S.R.L.
N.Q. DI LEG. RAPPR. FIORINO MASSIMO
VIALE REGINA ELENA N. 95/C 98121 MESSINA ME

difeso da:
FRANCIO' AVV. ALESSANDRO
VIALE BOCCETTA N. 43 98122 MESSINA ME

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 318/2016

UDIENZA DEL

01/02/2018 ore 09:30

N°

993/8/1

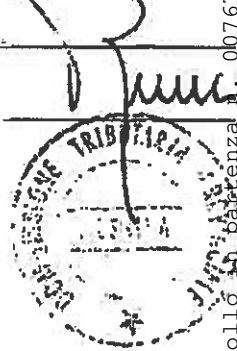
PRONUNCIATA IL

01-02-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15-02-2018

Il Segretario



Comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0076766 del 21-09-2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato al Comune di Milazzo il 23.12.2015 GRANDE PINO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento TARI emesso dal suddetto Comune per l'anno 2015 del complessivo importo di €.11.301,00.

Eccepiva: 1)- Illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di approvazione della tariffa per l'anno 2015, per violazione del regolamento Tari; 2- Illegittimità della predetta delibera per violazione della L.147/2013 e per carenza di motivazione.

Si costituiva il Comune di Milazzo, opponendosi genericamente al ricorso.

All'udienza del 01.02.2018 la Commissione decideva come da dispositivo.

Tanto premesso è da ritenere fondato il primo motivo di ricorso e ciò anche in considerazione della mancanza di contestazioni da parte del Comune resistente il quale in sede di costituzione si è limitato ad opporsi genericamente al ricorso riservando di proporre in seguito controdeduzioni poi non rassegnate.

Come dedotto e documentato dalla società ricorrente l'avviso impugnato è fondato sulla deliberazione del Consiglio Comunale n.35/2015 con la quale sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2015.

Con tale delibera il Comune ha ritenuto di derogare ai criteri di determinazione delle tariffe previste dal DPR 158/99 (c.d. metodo normalizzato) optando per il diverso criterio previsto dall'art. 1 comma 652 della L.147/2013.

Tale metodo di determinazione, tuttavia, si pone in palese contrasto con altro atto della medesima amministrazione ovvero con il regolamento TARI approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.13/2014 (anch'essa in atti) il quale impone l'applicazione dei criteri di cui al DPR 158/99 qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche.

Poiché, come dedotto dalla ricorrente (si ripete, con affermazione non contestata) il Comune di Milazzo non dispone di tali sistemi di misurazione, ne consegue che non avrebbe potuto applicare criteri di determinazione della tariffa diversi da quelli di cui al citato DPR.

Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento in relazione alla censura esaminata, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi €.1.538,00, di cui €.1.418,00 per compensi ed €.120,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Messina il 01.02.2018.

Il Giudice estensore
dott. Vincenza Randazzo

Il Presidente
dott. Gioacchino Puglisi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

**E' copia spedita in forma esecutiva a norma dell'Art. 475
c.p.c. e rilasciata a richiesta di _____**

AW. ALESSANDRO FRANCIÒ

nell'interesse di GRANDE PINO S.R.L.

Messina, li 31-10-2018 -

IL SEGRETARIO

È COPIA DI COPIA ESECUTIVA.

SECRETARIO



in stanza come in atti:

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestato Ufficio, ove
risiede per la carica, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al

COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sig. P.T., con sede
nel suo ufficio in VIA F. CRUSPI N. 1 - 98057 MILAZZO (ME)
indicato ivi consegnandola a mani me 289058

Messina _____

Ufficiale Giudiziario

Corteo d'Appello di Messina
Dott. P. P. P. P.
Funzionario UNEP

19 NOV. 2018

Corteo d'Appello di Messina
Dott. P. P. P. P.
Funzionario UNEP

UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 22542

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,95
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 16/11/2018

L'Ufficiale Giudiziario



111225421

UFFICIO UNICO
CORTE DI APPELLO - MESSINA

N. 2154 del Cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Corte d'Appello di Messina
Funzionario UNEP

AVVERTENZE

La presente
descrive
consegna
nario.
sere co
od a pe
servizio
tasi di
maggior

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78775127608-8

Se il plico viene rifiutato deve
lasciare avviso contenente l'av-
vertimento che il plico resterà de-
positato presso l'Ufficio Postale a
disposizione del destinatario per
gg. 180. Trascorsi 180gg. il plico
viene restituito al mittente.

Posta raccomandata

Poste Italiane

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI

19.11.2018 10.18
EGR 006.80

ID0757751276088 98057

37262 98122 MESSINA 18 (M)

1-PT032406

Sig. COTONE DI MILAZZO, in poss.
del Mag. Zappi P.T.

Via CON SEDS IN MILAZZO

VIA F. CRUSPI 1

C. A. P. 98057 MILAZZO

(Prov. ME)

Tipografia «Venutia» - Messina

inviare senza piegare

14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA Sezione 05, riunita in udienza il 30/11/2021 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:

LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
PAGANO ANDREA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice

in data 30/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 435/2021 depositato il 24/05/2021

proposto da

Grande Pino Srl - 01720860830

Difeso da
Alessandro Francio' - FRNLSN73D17F158E

ed elettivamente domiciliato presso avvalessandrofrancio@pec.giuffre.it

contro

Comune di Milazzo

elettivamente domiciliato presso protocollo generale@pec.comune.milazzo.me.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 40392 TARI 2019

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

I. La società Grande Pino srl, in persona del legale rappresentante, Fiorino Massimo, difesa dall'avv. Alessandro Franciò del Foro di Messina ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Milazzo, avverso avviso di accertamento notificato l'11 gennaio 2021, di importo pari ad euro 9.867,00, relativo a Tari 2019 per i locali di via S. Paolino, di proprietà di essa ricorrente.

La ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Milazzo n. 35 del 31.03.2019 che ha approvato le tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (Tari) per anno 2019 per violazione del regolamento istitutivo del tributo Tari nel Comune di Milazzo. Tale deliberazione, dopo aver "richiamato l'art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, il quale attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2103 ha prorogato al 2019 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della Tari", affermava di avere "applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 652 della Legge n. 147/2013" "ai fini della determinazione delle tariffe", in deroga ai criteri di cui al comma 651. Secondo la ricorrente, il Comune di Milazzo, nonostante l'ambiguo richiamo al D.P.R. 158/1999, non applicava il metodo normalizzato, in quanto determinava le tariffe "sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale", come si legge espressamente nel corpo della Delibera di approvazione delle tariffe Tari 2019. L'Amministrazione comunale ha commisurato le tariffe secondo il principio "chi inquina paga" previsto dall'art. 1, comma 652 (pure citato nella Delibera) secondo cui "Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti". Applicando tale norma, l'Ente comunale ha derogato al metodo di

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE". L'Ente comunale milazzese, che ha optato per discostarsi dall'utilizzo del D.P.R. n. 158/1999, avrebbe dovuto modificare il regolamento comunale o prevedere un sistema di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti.

La ricorrente ha altresì richiamato una serie di pronunciamenti favorevoli già emessi da questa C.T.P., nei confronti di essa società, in relazione a diverse annualità.

Il Comune di Milazzo non si è costituito.

La parte privata ha dunque depositato memoria illustrativa tesa ad insistere nelle proprie difese e ad invocare, in particolare, il giudicato esterno favorevole.

Alla camera di consiglio odierna il giudizio è stato introitato in decisione.

II. Risultata assorbente il dato che attiene al profilarsi di un giudicato esterno, essendo intervenute, tra le stesse parti, per altre annualità, pronunce del giudice tributario, irrevocabili, come da attestazione in atti, favorevoli alle ragioni della contribuente, su questioni identiche a quelle costituenti oggetto anche del presente giudizio.

Difatti, la Sez. 8 di questa C.T.P., chiamata a pronunciarsi su ricorso proposto dalla Grande Pino srl avverso avviso di pagamento Tari 2015, incoato per le medesime doglianze (sent. n. 993/8/18, ctp Messina, sez. 8 depositata il 15.02.2018) ha osservato che la delibera di approvazione delle tariffe 2015 si poneva "... in palese contrasto con altro atto della medesima amministrazione ovvero con il regolamento Tari approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 13/2014 il quale impone l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole

determinazione della tariffa (c.d. normalizzato), previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013. Il predetto comma 651 dispone che il comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 per l'elaborazione del c.d. metodo normalizzato finalizzato a definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. La deroga del metodo normalizzato, approvata con la delibera di cui sopra, è stata emessa in violazione, e palese contrasto, con il regolamento Tari, approvato con deliberazione n. 13 del 10 luglio 2014 che, all'art. 11, commi 1 e 2, così prevede: *"1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L. R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità assoggettabile a tariffa. 2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, da 7 stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa"* (art. 11, commi 1 e 2). In considerazione di questa previsione regolamentare, visto che il Comune di Milazzo non dispone, né utilizza *"sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche"*, l'Ente comunale non si sarebbe potuto discostare dal sistema presuntivo previsto dal D.P.R. n. 158/99 per calcolare la quota variabile delle utenze non domestiche.

Nella prospettazione del ricorrente, la delibera viola anche la legge n. 147 del 2013 la quale, al comma 682, prevede che *"con il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del*

gli elementi fattuali da essa rappresentati. Tanto premesso, la doglianza espressa dalla ricorrente con il primo motivo è fondata. Come dedotto e documentato, l'avviso impugnato è fondato sulla delibera del Consiglio comunale n. 34/2016 con cui sono state approvate le tariffe determinate ai fini TARI. Con tale delibera il Comune ha ritenuto di derogare ai criteri di determinazione delle tariffe previste dal dpr n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), optando per il diverso criterio previsto dall'art. 1 comma 652 L. n. 147/2013. Tale metodo di determinazione, tuttavia, si pone in contrasto con altro atto della stessa Amministrazione comunale, ovvero, con il regolamento TARI approvato con delibera del Commissario straordinario n. 13/2014 che impone l'applicazione dei criteri di cui al dpr n. 158/199 qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche. Poiché, come dedotto dalla società ricorrente - e non contestato dal Comune - il Comune di Milazzo non dispone di tali sistemi di misurazione, ne consegue che il soggetto impositore non avrebbe potuto applicare i criteri di determinazione della tariffa diversi da quelli di cui 6 su citato" (sent. n. 2590/2021, emessa dalla ctp Messina, sez. 10, in data 24.06.2011, pubblicata in data 27.09.2021).

In argomento, è appena il caso di ricordare che "In tema di contenzioso tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio, non trovando ostacolo l'efficacia del giudicato nell'autonomia dei periodi d'imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente." (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18875 del 26/09/2016).

Ancor più recentemente, la S.C. ha ribadito e precisato la propria posizione interpretativa sul tema, statuendo che "Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli

utenze non domestiche. Poiché, come dedotto dalla ricorrente (si ripete, con affermazione non contestata), il Comune di Milazzo non dispone di tali sistemi di misurazione, ne consegue che non avrebbe potuto applicare criteri di determinazione della tariffa diversi da quelli di cui al citato DPR”.

Analogamente, la sez. 13, con riferimento alla Tari 2016, ha notato che con la relativa delibera (n. 34/2016) “...il Comune ha ritenuto di derogare ai criteri di determinazione delle tariffe previste dal D.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), optando per il diverso criterio previsto dall’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013. 10 Tale metodo di determinazione, tuttavia, si pone in palese contrasto con altro atto della medesima amministrazione ovvero con il regolamento Tari approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 13/2014, che impone l’applicazione dei criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999 qualora non siano presenti sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche. Poiché, come dedotto dalla ricorrente (con affermazione non contestata dall’ente impositore, non costituitosi), il Comune di Milazzo non dispone di tali sistemi di misurazione, ne consegue che l’ente medesimo non avrebbe potuto applicare criteri di determinazione della tariffa diversi da quelli di cui al citato d.P.R.” (ctp Messina, sez. XIII, sent. n. 592 del 2020, pubblicata il 04 febbraio 2020).

Più recentemente, la sez. 2, in relazione alla Tari 2017 (ctp Messina, sez. XIII, sent. n. 1849/20, pubblicata il 15 gennaio 2020) ha accolto il ricorso sulla base di identiche motivazioni.

Tali sentenze risultano passate in giudicato per omessa impugnazione.

Da ultimo, in relazione alla Tari 2018, è intervenuta analoga statuizione tesa a rilevare quanto segue: “La ricorrente società ha eccepito la illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di approvazione della Tariffa per l’anno 2018 per violazione del Regolamento TARI, nonché la illegittimità della predetta delibera per violazione della L. n. 147/2013 e per difetto di motivazione. La medesima questione per cui è causa – sebbene riferita ad altra annualità – è stata già decisa dalla Commissione da cui, a questo punto, non ritiene di doversi discostare e che è condivisibile. Ciò anche tenuto in conto il comportamento reiterato del Comune di Milazzo che ha optato di restare estraneo al giudizio (ed al contenzioso), non replicando alle asserzioni difensive della ricorrente e non contestando

non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 37 del 03/01/2019).

Non può, pertanto, che reputarsi assorbente il dato relativo al giudicato esterno favorevole, a fronte della medesimezza delle parti processuali e delle questioni dedotte. Né può obiettarsi che la delibera relativa all'anno in questione (2019) è costituita da un atto formalmente differente rispetto alle delibere degli anni precedenti, atteso che risulta identico il contenuto di esse delibere, emesse dal Comune nel corso degli anni e tutte ugualmente censurate dal giudice tributario, con le pronunce sopra richiamate, fondate su sovrapponibili considerazioni.

Il ricorso non può, pertanto, che essere accolto

Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle eccezionali ipotesi di deroga contemplate dal combinato disposto degli artt. 15 D.lgs. 546/92 e 92 c.p.c. La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Milazzo alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Messina, il 30 novembre 2021

Il giudice relatore

Andrea Pagano

Il Presidente

Maria Enza La Torre



Comune di Milazzo *(Città Metropolitana di Messina)*

Collegio dei Revisori

Verbale n.25 del 03/08/2022 inerente al parere sulla,

PROPOSTA di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/07/2022

Oggetto: Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio anno 2020 – 2021 art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. dell'importo complessivo di € 26.914,72 derivanti da sentenze esecutive.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente,
- Dott. Scalia Ferdinando, Componente,
- Dott. Donato Domenico, Componente.

riunitosi in forma telematica sui sistemi di video conferenza, al fine di evitare assembramenti o ritardi nell'esprimere il parere di merito, ricevuta pec in data 11/07/2022 e completati nella raccolta cartacea in data 12/07/2022 vista la mole degli allegati da visionare;

analizzata la proposta di deliberazione di cui in oggetto, formata da n° 14 Debiti Fuori Bilancio relativi agli anni 2020 e 2021 inerenti altrettante sentenze esecutive regolate dall'art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii. per un importo complessivo di **€ 26.914,72** di cui di seguito si elencano nel dettaglio:

1. GEOS SRL /Comune di Milazzo – decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 502/2020 notificato in data 11/01/2021 per € 875,09 (somme già impegnate con impegno n. 812 de 22/09/2021) **€ 875,06;**
2. Mezzasalma Giuseppa /Comune di Milazzo – sentenza Tribunale di Barcellona P.G. sez. lavoro n. 324/2021 del 01/04/2021 r.g. n.1167/2017 – **€ 4.328,48;**
3. ECO IMPRESA /Comune di Milazzo sentenza del TAR CT n. 2045/2021 del 15/05/2020 emessa su ricorso n. 633/2021 – Avv. Nazzareno Pergolzi - **€ 2.196,85;**
4. Anna Maria Corso / Comune di Milazzo sent. Del trib. Di Barcellona P.G. sez. lavoro n. 586/2020 resa nel giudizio r.g. 1445/2019 - **€ 517,99;**

5. Ing. Gentile Antonino / comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo c/il GDP di Barcellona P.G. n. 425/2020 r.g. n. 886/2020 divenuto esecutivo il 09/03/2021 (somma impegnata con impegno n. 827 del 29/09/2021 - **€ 795,03**;
6. Ing. Maiorana Luca Vincenzo / Comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo del GDP d Barcellona P.G. n. 4448/2020 r.g. 887/202 divenuto esecutivo in data 11/01/2021 (somme impegnate con impegno n. 826 del 29/09/2021) **€ 605,34**;
7. D.G.A. s.a.s. di Genovese Domenica & C. / Comune di Milazzo – Decreto ingiuntivo n. 425/2020 del GDP di Barcellona P.G. n.r.g. 886/2020 esecutivo dal 09/03/2021- **€ 1.459,12**;
8. Nania Antonino / Comune di Milazzo – ordinanza n. 300/2020 del Tribunale di Barcellona P.G. del 20/07/2020 emessa sul ricorso r.g. n. 300/2020 esecutivo dal 27/10/2020 (somma impegnata parzialmente con impegno n. 643/ del 09/07/2021) - **€ 3.545,66**;
9. Maimone Salvatore e Maimone Natale / Comune di Milazzo – sentenza TAR CT n. 1695/2020 del 10/07/2020 resa sul ricorso n. 102/2020 r.g. , notificata in forma esecutiva il 24/03/2021 (somma impegnata con impegno 499del 01/06/2021 en. 500 del 01/06/2021) **€ 3.218,24**;
10. PUCA Costruzioni srl / Comune di Milazzo – sentenza TAR CT n. 3218/2021 del 29/10/2021 resa su ricorso n. 1042/2021 r.g. esecutiva dal 23/05/2022 - **€ 1.459,12**;
11. Grande Pino srl /Comune di Milazzo Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del 20/05/2019 n. 592/2020 sul ricorso r.g. 3831/2017 per TARI 2016 esecutiva dal 26/04/2021 - **€ 2.077,00**;
12. Grande Pino srl /Comune di Milazzo Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del 24/06/2021 n. 2590/2021 su ricorso r.g. 66/2020 per TARI 2018- **€ 2.918,24**;
13. Grande Pino srl /Comune di Milazzo Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del 01/02/2018 n. 993/8/2018su ricorso r.g. 318/2018 per TARI 2015 esecutiva dal 21/11/2018- **€ 2.189,03**;
14. Grande Pino srl /Comune di Milazzo Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del n. 3538/2021 su ricorso r.g. 435/2021 per TARI 2019 esecutiva dal 07/01/2022 - **€ 729,56** ;

tutto quanto sopra visto, analizzato e discusso:

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 194 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art.193 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 07/04/2022 con cui veniva approvato il bilancio di previsione per gli anni 2022 – 2024;

Considerato che il debito in esame rientra nella tipologia dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del comma 1 lettera a) del citato art. 194 - D.Lgs 267/2000.

esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto e invita gli organi competenti a trasmettere copia della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito alla Corte dei Conti, per l'accertamento di responsabilità per eventuali danni arrecati all'Ente. Gli organi competenti sono invitati, altresì, a comunicare al Collegio gli estremi della nota di trasmissione agli Uffici della Procura della Corte dei conti.

Oggi 03/08/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI *

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Firmato digitalmente da
Vincenzo Calogero Catalano
CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO
Data: 03/08/2022 08:07:21

Dott. Domenico Donato

Firmato digitalmente da: DONATO DOMENICO
Luogo: Santa Teresa di Riva
Data: 03/08/2022 00:47:51

* (*firmato digitalmente*)

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
ANDREINA MAZZU

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano
MARIO FRANCESCO SIMONDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 23/8/92 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____
Milazzo, li _____	Milazzo, li _____
Il Segretario Generale	Il Responsabile dell'U.O.